

C.H. Misc. 119/20

10

DISCORSO

PRONUNCIATO DAL SENATORE

ORONZO QUARTA

PROCURATORE GENERALE

PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA

NELLA

Assemblea generale del 3 gennaio 1907



ROMA

TIPOGRAFIA DELL'UNIONE COOPERATIVA EDITRICE

Via Federico Cesi, 45

1907

Eccellenze, Signori,

Il novello anno giuridico parmi che sorga sotto migliori auspici, e, se falso antivedere non inganna, v'ha cagione a sperare che, nel volgere di esso possano recarsi all'ordinamento della magistratura e delle giurisdizioni, talune delle riforme, che sono da gran tempo reclamate pel migliore e più spedito funzionamento della giustizia.

Sono già davanti la Camera dei deputati due disegni di legge, presentati dall'onorevole guardasigilli; ed altri due sono davanti il Senato, l'uno d'iniziativa del nostro primo Presidente, senatore Pagano, l'altro presentato dall'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri.

Questi due ultimi progetti mirano, il primo nei rapporti delle cassazioni territoriali e le sezioni unite della Cassazione di Roma, il secondo nei rapporti tra queste e la quarta sezione del Consiglio di Stato, ad eliminare l'inconveniente gravissimo, da questo seggio già parecchie volte segnalato,¹ cui rispettivamente danno luogo gli articoli 6 del decreto 23 dicembre 1875, e 41 della legge 2 giugno 1889, quello, cioè, di lasciare in balia delle parti, prolungare indefinitamente, troncando anzi addirittura nel loro corso, i giudizi, per effetto della facoltà loro attribuita di sollevare eccezioni d'incompetenza, in vista delle quali, ancorchè manifestamente infondate, debbono le cassazioni territoriali, o la quarta sezione del Consiglio di Stato, rinviare immediatamente gli atti della causa alle

sezioni unite, e soprassedere da ogni ulteriore provvedimento, sino a che le sezioni unite medesime non abbiano emesso il loro giudizio sull'incidente dell'opposta incompetenza.

Per quanto sia questa una parziale riforma, sarà tuttavia, se, come è a ritenere, verrà approvata, feconda di utili e non lievi risultati, per la maggiore regolarità e speditezza, con la quale la funzione della giustizia amministrativa, e della giustizia comune potrà svolgersi.

Di più grande estensione ed importanza sono i due disegni di legge presentati alla Camera dall'onorevole guardasigilli.

Con essi si propongono profonde e radicali riforme, così all'ordinamento della magistratura, come a quello delle giurisdizioni.

Molti dei gravi problemi, attinenti alle istituzioni giudiziarie, che da circa mezzo secolo ne affaticano, vi sono contemplati, e con opera sapiente se ne è cercata e se ne propone la soluzione, in quella forma, che dalle condizioni ed esigenze del tempo appare esser suggerita.

Certamente, come in Francia, allorchè illustri ed autorevoli ministri, quali Dufaure, Marie, Odillon-Barrot, presentano anche assai meno radicali proposte, si sollevò vivo dibattito, e non minore ne toccò ad un disegno di legge preparato dai più insigni giureconsulti del tempo, come Troplong, Portalis, Dupin, Renato Berenger, così non son mancate e non mancheranno obiezioni sulla proposta riforma in Italia.

Ma è da augurarsi che, ispirandosi tutti ai supremi interessi della giustizia, tutti concorreranno ad esplicitarla e tradurla in atto nei suoi concetti fondamentali, negli scopi ai quali è indirizzata.

*
* *

Un grave lutto ha nel passato anno colpito l'illustre Foro di Roma, al quale ci stringono vincoli di stima profonda, di grande affetto e leale colleganza nello arringo altissimo della difesa ed affermazione del diritto.

Augusto Baccelli, carissimo amico mio, quando era stato appena, con plauso di tutti, eletto a Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, disparve. Di mente elettissima, di cuore benefico e generoso, e di una vasta coltura giuridica e classica, egli era da tutti altamente stimato, e lascia in tutti una grande eredità di affetti.

Al suo successore degnissimo, Scipione comm. Lupacchioli, le più vive congratulazioni, i più felici augurî.

Ai cari colleghi Francesco Lappone, trasferito per sua domanda al posto di Presidente nella Corte d'Appello di Napoli, Francesco Bruni e Domenico Giordani, assunti, l'uno all'alto seggio di Primo Presidente in Lucca, l'altro di Procuratore Generale in Catanzaro, cordiali rallegramenti.

Ai vecchi ed illustri amici Triani Luigi e Porqueddu Giovanni, i più fervidi voti che per lungo tempo godano il meritato riposo dopo tanti anni d'intenso ed onorato lavoro.

Un affettuoso ben venuto ai nuovi ed egregi colleghi Francesco Coletti, Cataldo Schiralli, Carlo Menichini, Macario Cocchiararo, Toccafondi Raffaele e Squitieri Michele.

E credo di interpretare l'animo ed il pensiero di Voi tutti, mandando anche un saluto al nostro amatissimo consigliere Alfonso Cosentini, con l'augurio schietto, profondamente sentito, che presto vinca il morbo che da gran tempo lo travaglia, e volgendo ed inviando una parola viva di affettuoso conforto all'amico e collega Lino Ferriani, cui il novello anno non può recare che mesti ricordi e lacrime, per l'adorato figliuolo, che da immane sciagura gli è stato, non è guarì, brutalmente strappato, e per la sua cara compagna che nello stesso disastro ebbe rotta la persona, ed ora si dibatte fra le torture e tribolazioni fisiche, e lo schianto straziante dell'anima pel suo Mario, che pure sperò di rivedere e riabbracciare, ma che ora, l'infelice, sa di non potere rivedere e baciare mai più.

*
* *

La legge dei 17 maggio 1906, con la quale si è inteso rammodernare e disciplinare l'istituto della riabilitazione, conforme alle nuove condizioni ed esigenze giuridico-sociali, ha sostituita all'antica competenza della Corte d'appello del luogo, ove è nato il riabilitando, quella del luogo nel quale fu egli condannato; sulla considerazione che di regola il luogo della condanna sia il luogo, in cui il condannato ha la sua residenza, ed in esso, meglio che altrove, possono attingersi tutte quelle informazioni, e tutti quelli schiarimenti, che sono indispensabili per emettere un adeguato e coscienzioso giudizio sull'opportunità, o meno, di concedere il beneficio della riabilitazione.

Ma può accadere, ed è già accaduto, che non una, ma più condanne, per reati commessi in luoghi diversi, dipendenti da diverse Corti d'appello, abbia riportate colui, che chiede di essere riabilitato. Ora quale sarà il procedimento, che in tale ipotesi dovrà tenersi? Si potrà e dovrà presentare tante istanze di riabilitazione, quante sono le condanne subite e pronunciate da autorità giudiziarie residenti in luoghi diversi, come recentemente ha deciso la Corte d'appello di Roma, o si dovrà presentare unica istanza innanzi ad unico magistrato, come per converso ha giudicato la Corte d'appello di Ancona? Ed in questo caso, quale sarà il magistrato competente? Ai miei colleghi ed a me è parso, che debba assolutamente escludersi la possibilità di presentare diverse domande davanti a diversi magistrati. Perocchè, mirando la riabilitazione a cancellare le funeste conseguenze di tutto il malfatto del passato, in seguito e per effetto del lodevole contegno tenuto, e della condotta sotto ogni aspetto esemplare successivamente serbata dal condannato, è ben ragione che unico magistrato proceda alle necessarie e scrupolose indagini, ed unico sia il giudizio, che la domanda di riabilitazione respinge od accoglie.

Facendosi altrimenti, potrebbero seguirne, e ne seguirebbero certamente, giudicati contraddittori, in quanto l'una Corte d'appello potrebbe pronunciare l'accoglimento, l'altra il rigetto.

Rimane dunque a determinare quale, tra i diversi magistrati, sia quello competente a giudicare. Dovrà la competenza stabilirsi per ragione della residenza del ricorrente, per ragione della gravità della condanna, o per ragione del tempo in cui le diverse condanne furono pronunziate, e ritenersi, che il magistrato del luogo, in cui l'ultima condanna venne profferita, abbia solo la competenza a giudicare?

Nell'assoluto silenzio della legge, è parso, che la questione non possa risolversi altrimenti, se non richiamando ed applicando, per ragioni di analogia, i principî generali, che stabiliscono e regolano le diverse competenze, e quindi che debba adottarsi il criterio stabilito dall'art. 26 del Codice di procedura penale, il quale stabilisce che: se la stessa persona sia imputata di più reati commessi nella giurisdizione di Corti diverse, la cognizione appartiene alla Corte nel cui distretto il reato più grave, o, in difetto, il maggior numero di reati fu commesso.

Onde nel su accennato conflitto, fra la Corte d'appello di Roma e quella di Ancona, la Procura Generale espresse il voto, che la competenza a conoscere della presentata domanda di riabilitazione, appartenesse alla Corte d'appello di Ancona, nella cui giurisdizione era stata pronunziata l'ultima e più grave condanna, e in senso conforme ebbe a pronunziarsi il Supremo Collegio con sentenza dei 10 novembre del passato anno.²

*
* *

L'istituto della condanna condizionale ha avuto nel 1906, come erasi già preveduto, un più ampio svolgimento. Mentre infatti dal luglio del 1904 al dicembre del 1905, ossia in 17 mesi, le condanne condizionali pronunziate, e non ammesse, su domanda degli imputati o del Pubblico Ministero, e quelle applicate d'ufficio, furono complessivamente 88,322,

dal 1° gennaio al 30 novembre 1906, ossia nel periodo di soli 11 mesi, ne sono state pronunziate, non ammesse, ed applicate d'ufficio, 111,265.

Le domande proposte dagli imputati innanzi alle Corti di appello furono 4215, dinanzi ai Tribunali 19,909, dinanzi alle Preture 39,681; ne furono accolte dalle Corti d'appello 2188, dai Tribunali 13,330, dalle Preture 24,938; in totale ne furono accolte 40,456; ne furono respinte dalle Corti d'appello 1896, dai Tribunali 6757, dalle Preture 14,696; totale 23.349.

Dal Pubblico Ministero ne furono proposte dinanzi alla Corte d'appello 455, innanzi ai Tribunali 4720, innanzi alle Preture 13,126; in totale 18,301. Delle quali furono accolte dalle Corti d'appello 429, dai Tribunali 3949, dalle Preture 11.266 totale 15,644; ne furono respinte dalle Corti d'appello 60, dai Tribunali 496, dalle Preture 2101; totale 2657.

Ne furono applicate d'ufficio, dalle Corti d'appello 737, dai Tribunali 6199, dalle Preture 22,223; totale 29,159.

Cotalchè nel complesso la condanna condizionale venne applicata in 85,259 sentenze, ed in 26,006 non venne ammessa.

Raffrontando tutte le condanne condizionali pronunziate (85,259), con le domande che vennero respinte (26,006) ne risulta, che queste siano con quelle ad un dipresso nella proporzionale del 24 %, mentre nel predetto periodo di tempo, dal luglio 1904 al dicembre 1905, raffrontando le condanne condizionali pronunziate (70,634) con le domande respinte (17,688) ne risulta, che le une furono con le altre nella proporzione di poco meno del 23 per cento.

Sono state poi revocate, a norma della seconda parte dell'art. 3 della legge, dalle Corti d'appello 52, dai Tribunali 555, dalle Preture 1380; totale 1897.

Dal più ampio e progressivo suo svolgimento, non è tuttavia da argomentare che, l'istituto della condanna condizionale abbia già prodotti e produca favorevoli risultati nel magistero penale, il cui scopo precipuo, se non unico, è quello della emenda dei condannati. Bisognerà almeno che passino cinque anni, ossia il

periodo di tempo massimo durante il quale l'esecuzione della condanna può rimanere sospesa, per vedere se ed in quali proporzioni le condanne condizionali pronunziate, si siano poi revocate per altri reati, che siansi in seguito commessi, e quindi se e sino a qual punto lo scopo dell'emenda siasi riaggiunto.

L'art. 5 della legge al fine appunto di ottenere che i condannati non tornino sulla via del delitto, impone al giudice di rivolgere ad essi un severo ammonimento, ed avvertirli che, se entro il termine nella sentenza di condanna condizionale stabilito, commettano altri delitti, dovranno scontare la pena a norma del Codice penale. Ma dei verbali dei dibattimenti, che si rifescono a sentenze che pronunziano la sospensione della condanna, sono pochissimi quelli, per quanto ho io potuto rilevare, dai quali apparisce che l'imposto ammonimento sia stato rivolto ai condannati.

Non è certo codesta una forma, la cui osservanza sia prescritta a pena di nullità, ed è per questo che io non ho prodotto, e mi trovo nell'impossibilità di produrre, ricorso per annullamento nell'interesse della legge.

Ma nessuno tuttavia può disconoscere, come ad essa il legislatore attribuisca, e non senza gravi ragioni, grandissima importanza pratica. Donde la necessità, che i giudici di merito portino su codesto punto la loro speciale attenzione, e compiano quella che è la volontà espressa del legislatore.

Le oscillazioni e le discrepanze, che eransi precedentemente manifestate nella giurisprudenza, sono in parte scomparse, e sono anzi cessate del tutto, per quanto concerne l'obbligo o meno della motivazione nelle sentenze, le quali respingano la chiesta condanna condizionale, obbligo che ormai è da tutti costantemente riconosciuto.

Quanto alle revocazioni è sorto il dubbio, se d. vessero aver luogo, mediante semplice sentenza in Camera di consiglio, o se dovessero aver luogo con lo stesso procedimento e con le stesse garanzie della pubblica discussione, la cui osservanza è imposta nel pronunciare le condanne condizionali che deb-

bono revocarsi. Il Supremo Collegio ha, parmi con evidente ragione di giustizia, adottata questa seconda opinione. Trattasi invero di dichiarare la decadenza da un diritto già quesito, e di dover fare eseguire una condanna penale, che, per la stessa sentenza, profferita in seguito a pubblico dibattimento, da cui venne emessa, era stata subordinata a condizione.³

Più grave dubbio si è sollevato sull'applicazione della condanna condizionale là dove la pena inflitta sia pena pecuniaria, che non possa convertirsi in pena afflittiva. L'affermativa fu ritenuta in materia disciplinare dalla Sezione civile, ma in senso opposto ebbe a pronunciarsi la seconda Sezione penale.⁴

La condanna condizionale, come rilevasi da tutti gli studi, e da tutti i lavori che la prepararono e costituirono, ha per suo obbietto sottrarre, per quanto sia possibile, alla esecuzione delle pene restrittive della libertà di breve durata, le quali, anzichè correggere ed emendare, intristiscono e corrompono, coloro che, per un momento di oblio, per un istantaneo e fugace ribollimento di passioni, o per un malaugurato concorso di funeste contingenze, si siano resi colpevoli, pur serbando sempre nell'anima il sentimento dell'onestà. Poichè i luoghi di pena, ove convengono d'ogni paese, insieme coi nuovi e trepidanti, i vecchi ed abituali delinquenti, sono atra sentina di vizi, che non all'emenda, ma irremissibilmente trascinano alla degenerazione completa.

E questo che si attinge e desume dalla ragion di essere e dallo scopo dell'istituto, viene rivelato anche più dalla lettera dell'art. 1° della legge, ove dicesi, *che il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa, quando pronunzi sentenze di condanna alla reclusione, alla detenzione, al confino o all'arresto, non oltre i sei mesi, o alla pena pecuniaria, che, convertita a norma di legge, avrebbe nel complesso una durata non superiore a sei mesi.*

E nell'art. 4 si aggiunge che: *la sospensione della esecuzione della condanna non si estende alle sanzioni diverse da quelle indicate nell'art 1° ed applicate nella sentenza.*

Le condanne dunque la cui esecuzione può sospendersi, sono soltanto le condanne alla reclusione, alla detenzione, al confino, all'arresto, e alle pene pecuniarie, in tanto in quanto queste possano convertirsi a norma di legge a pene afflittive aventi nel complesso una durata non superiore a sei mesi. Dònde la conseguenza che, quando la pena pecuniaria non sia convertibile, la esecuzione non ne possa essere sospesa.

Senonchè devo notare, che nel caso deciso dalla Sezione civile, trattavasi di multa inflitta in via disciplinare; e riguardo alle pene disciplinari, in verità, parmi che vi sia ancora una ragione di più per escludere l'applicazione della condanna condizionale. Perocchè, dall'una parte, il provvedimento disciplinare esige che sia immediatamente eseguito, per la maggiore possibile prontezza dell'emenda del pubblico funzionario, a carico del quale venne emesso, e dall'altra mancano, nei rapporti con esso, tutte quelle condizioni organico-giuridiche, sulle quali l'istituto della condanna condizionale si asside.

Il voto mio, come il voto di Voi tutti, non può essere se non questo che, a non guari il dissidio sia composto conforme a quelle, che sono le vere norme del diritto e le esigenze della giustizia.

*
* *

Dalla più larga applicazione della condanna condizionale è derivata, come era a prevedersi, e fu preveduto, una ulteriore diminuzione dei ricorsi per cassazione, non tanto nella prima, quanto e più nella seconda Sezione penale.

Nel 1905, infatti, oltre 284 ricorsi pendenti al 1° gennaio, ne pervennero alla prima Sezione penale, fino a tutto il dicembre, 3302; onde si ebbe un totale di 3586 ricorsi.

Nel 1906 invece, oltre 379 ricorsi, che davanti la stessa prima Sezione rimasero pendenti alla fine del 1905, ne sono successivamente pervenuti 3325; sicchè si ha un totale di 3704 ricorsi.

Innanzitutto alla seconda Sezione erano al 1° gennaio 1905 pendenti 2919 ricorsi, ne pervennero a tutto il dicembre 11,392; totale 14,311.

Al 1° gennaio 1906 invece vi erano pendenti 1260 ricorsi, ne sono pervenuti fino a tutto il dicembre 8808; totale 10,068, ossia 4243 ricorsi in meno del precedente anno 1905.

Dei 3704 ricorsi innanzitutto alla I Sezione ne sono stati esauriti 3309:

per recesso del ricorso	67
per estinzione dell'azione penale	5
per inammissibilità	736
discussi e rigettati contro sentenze di pretori.	608
accolti	137
discussi e rigettati contro sentenza di Tribunali.	488
accolti	73
discussi e rigettati contro sentenze di Corte	
d'appello	188
accolti	36
discussi e rigettati contro sentenze di Sezione	
di accusa	42
accolti	7
discussi e rigettati contro sentenze di Corte di	
assise	868
accolti	54

La proporzione dei ricorsi accolti di fronte a quelli rigettati è a un dipresso del 20 per cento per quelli concernenti sentenze di pretori, sentenze di Tribunali, sentenze di Corte d'appello e sentenze di Sezione d'accusa; del 4 $\frac{1}{2}$ per cento in quelli contro sentenze di Corti d'assise.

I ricorsi rimasti pendenti a tutto il dicembre 1906 sono 395.

Si sono inoltre risolti e definiti dalla stessa prima Sezione 257 conflitti con designazione di magistrati, rimanendone pendenti 9.

Vi sono state 29 decisioni per rimessione di causa da uno ad altro magistrato per motivi di pubblica sicurezza o di legittima suspicione.

Non vi sono stati ricorsi per revisione.

Le conclusioni del Pubblico Ministero non sono state accolte in 115 sentenze.

Dei 10,068 ricorsi avanti la II Sezione, ne sono rimasti pendenti 1015, ne sono stati esauriti 9053, dei quali 3455 senza discussione dei motivi, ossia 142 per rinunzia, 138 per estinzione dell'azione penale, 3265 per inammissibilità del ricorso.

Ne sono stati esauriti con discussione dei motivi 5598, ossia contro sentenze di pretori, rigettati 124, accolti 99, contro sentenze di Tribunali, rigettati 1792, accolti 240, contro sentenze di Corte d'appello rigettati 2816, accolti 430.

Gli annullamenti sono qui in una proporzione molto maggiore di quelli, che abbiám veduto essersi pronunciati dalla I Sezione, e specialmente per quanto attiene ai ricorsi contro sentenze di pretori, ove gli annullamenti sono poco meno del 50 per cento dei ricorsi discussi.

La medesima II Sezione ha pronunziato inoltre 5 annullamenti nell'interesse della legge, e 2 per ricorsi in via di revisione.

Le conclusioni del Pubblico Ministero non sono state accolte in 222 sentenze.

*
* *

La elevata ed anormale cifra di annullamenti, in ispecie per quanto concerne le sentenze dei pretori, pronunziati dalla II Sezione penale, mi ha prodotta, com'era naturale, una grave impressione, sicchè ho sentito il dovere di ricercare quale ne possa essere stata la cagione; e, per quanto m'incresca, devo tuttavia dichia-

rare, che in gran parte dipenda dalla poca diligenza, e dall'abituale inosservanza di talune delle forme più sostanziali, che la legge impone nello svolgimento dei giudizi e nella compilazione delle sentenze. Citazioni e notificazioni quasi sempre incomplete ed inesatte; verbali di dibattimenti monchi e deficienti, omettendosi perfino, talvolta, di riportare le conclusioni del Pubblico Ministero e dei difensori; sentenze confuse, le quali spesso omettono la esposizione del fatto materiale costituente il reato; dispositivi che, di regola, non designano il titolo del reato, riportandosi puramente e semplicemente al capo d'imputazione, il quale soventi non è ben precisato, e non si riesce neppure a ben definirlo con l'atto di citazione, mancando anch'esso delle più importanti ed essenziali indicazioni ed enunciazioni; produzione di motivi aggiunti fatta in guisa che sfugge agli occhi dei Magistrati di appello; sentenze contumaciali notificate per estratto, sicchè non si rilevano le ragioni, per le quali si è pronunciata la condanna; tarda trasmissione dei processi al Magistrato di appello, o di cassazione, tanto che non è raro l'azione penale si prescriva prima ancora che possa procedersi al relativo giudizio.

Codesto oblio delle forme fu già da me rilevato nel decorso anno, ponendo anche in evidenza come esso turbasse ed offendesse il regolare andamento e retto funzionamento di tutti i giudizi, non esclusi quelli di Cassazione; e non ometterò ora di farne oggetto di circolare, che valga a richiamare la speciale attenzione degli illustri capi delle Corti d'appello, su codesta parte importantissima di servizio, affinchè nella loro alta saviezza ed autorità emettano quei provvedimenti, che valgano ad impedire che il lamentato inconveniente abbia ulteriormente a verificarsi.

*
* *

Lasciando in disparte, poichè la via lunga ne sospinge, quelle normali e secondarie dissonanze, che sogliono sempre

avvenire ed avvengono nella giurisprudenza della magistratura di ogni paese, e sulle quali ebbi già altra volta ad intrattenermi, mi consentano tuttavia che brevemente mi soffermi su di un punto di diritto, che, per quanto abbia una grande importanza pratica, per altrettanto è variamente inteso ed applicato, quello, cioè, sulla distinzione e definizione degli atti pubblici i quali facciano fede per legge sino a querela di falso, e degli atti pubblici i quali facciano fede sino a prova contraria, contemplati dagli articoli 275 e 278 del Codice penale, per gli effetti della pena più o meno grave, che deve applicarsi, secondo che sugli uni, o non piuttosto sugli altri venga a cadere il reato di falso.

Sostanzialmente sembra che le varie opinioni degli scrittori possano riassumersi e ridursi a tre, ritenendo taluni non potersi considerare quali atti pubblici, che facciano fede sino all'iscrizione in falso, se non gli atti, che siano ricevuti da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato dalla legge; ritenendo altri che atti pubblici, ai quali deve riconoscersi la efficacia probatoria sino all'iscrizione in falso siano tutti gli atti, che vengono compiuti da pubblici ufficiali nell'esercizio ed entro i limiti delle rispettive loro attribuzioni; ritenendo altri ancora, che atti pubblici facienti fede sino alla querela di falso, si abbiano da ritenere quelli, che *hanno il requisito necessario di essere opera di pubblici ufficiali*, viceversa atti pubblici ai fini della legge penale, ma che non fanno fede fino a querela di falso, siano quelli che emanano non da pubblici ufficiali, ma da persone che ai pubblici ufficiali sono equiparate, quali sono i giurati, gli arbitri, i periti e i testimoni durante il tempo in cui sono chiamati ad esercitare le loro funzioni.

Non sembra che questa ultima teorica possa accettarsi, non fosse altro, perchè tutti gli atti di polizia giudiziaria, che sono certamente veri e propri atti di pubblici ufficiali, la legge ha espressamente dichiarato (articoli 340 e 387 del Codice di proc. pen.) che facciano fede dei fatti materiali relativi ai reati solo fino a prova contraria, nè può esservi dubbio che

siamo qui di fronte ad atti, che hanno incontestabilmente il requisito necessario di essere opera di pubblici ufficiali.

Nella giurisprudenza sono le altre due dottrine che, con alterna fortuna, da parecchi anni si contendono il campo, e mentre l'una può dirsi che sia prevalsa e venga ormai dalla seconda Sezione costantemente seguita, l'altra è stata quasi sempre accolta dalla prima Sezione penale di questo Supremo Collegio.⁵

Se io potessi e dovessi esprimere il mio pensiero, direi, che mi appaia insostenibile l'assunto di doversi tutti gli atti, compiuti da pubblici ufficiali nell'esercizio ed entro i limiti delle proprie attribuzioni, ritenere atti pubblici, che fanno fede sino all'iscrizione in falso, quando, come ho già sopra accennato, i molteplici ed innumerevoli atti degli ufficiali di polizia giudiziaria in genere, e quelli in ispecie di tutte le guardie ed ufficiali di finanza, è dalla legge dichiarato, che facciano fede solo sino a prova contraria, quantunque non possa dubitarsi che siano pubblici ufficiali quelli che li compiono, di pubblico interesse l'oggetto cui si riferiscono, e non vi manchi il concorso di tutte le forme e solennità dalla legge richieste.

La teorica della distinzione tra reati di falso in atti pubblici che facciano fede fino a prova contraria, e reati di falso che facciano fede fino all'iscrizione in falso, è una teorica, che, propugnata nel suo Programma dal Carrara, venne accolta dalla Commissione istituita per la compilazione del progetto del Codice penale, della quale egli faceva parte, e nei processi verbali di codesta Commissione (n. 78 del 28 marzo 1868 e 10 dicembre 1869) si disse che: « A schivare le conseguenze talora eccessive di simile confusione, per effetto della quale il
« *solenne contratto rogato da notaio è pareggiato a qualunque*
« *scritto dell'autorità pubblica, emesso senza garanzia di forme,*
« *e per oggetti talvolta di minima importanza,* la Commissione
« delibera di distinguere due categorie di atti pubblici, chiamando *documento pubblico l'atto emanato da un pubblico ufficiale per cose di sue funzioni, ed atto autentico quello che,*
« *consacrato dalla solennità di forme legali allo scopo di com-*

« *provarne l'autenticità*, ha, negli effetti probatori, la speciale prerogativa di far piena prova fino ad iscrizione in falso ».

« La mancanza di questa distinzione nel Codice penale del 1859 aveva dato luogo a non poche questioni, specialmente per determinare l'applicazione degli articoli 341 e seguenti, a quei documenti che, senza essere documenti o atti politici, secondo il Codice civile, sono però formati da pubblici ufficiali nell'esercizio del loro ministero. Tali sono, per esempio, i mandati di pagamento emessi da una pubblica autorità, i registri di contabilità d'una pubblica amministrazione, e simili, potendo dalla loro falsità o alterazione derivare un pregiudizio altrui ».

Ecco dunque nitidamente espresso il concetto, che atti pubblici efficaci a far prova fino a querela di falso per gli effetti penali, si avessero a ritenere solamente quelli, che siano ricevuti da pubblici ufficiali autorizzati dalla legge ad attribuirvi la pubblica fede, e tutti gli altri, quantunque *formati, ma non ricevuti*, da pubblici ufficiali, si avessero a ritenere facenti fede sino a prova contraria.

Nelle nostre leggi, civili o penali che siano, non si rinviene alcuna disposizione, la quale attribuisca in genere a tutti gli atti pubblici, ossia a tutti gli atti compiuti da pubblici ufficiali nell'esercizio ed entro i limiti delle proprie funzioni, la pubblica fede. Abbiamo invece diverse disposizioni di leggi speciali, o di ordine generale, le quali, secondo la diversa materia cui si riferiscono, a determinati atti pubblici riconoscono la efficacia probatoria sino alla iscrizione in falso, e per altri dichiarano, che solo fino a prova contraria facciano fede.

Disposizione d'ordine generale è quella, contenuta nell'articolo 1315 del Codice civile, il quale però si riferisce esclusivamente alla prova delle obbligazioni, o della loro estinzione, e dichiara che atto pubblico, per gli effetti sempre della prova delle obbligazioni, sia quello che è stato ricevuto con le richieste formalità da un notaio, o da altro pubblico uffi-

ziale autorizzato ad attribuirgli la pubblica fede. Secondo questa disposizione pertanto è chiaro che, per esservi atto pubblico, rivestito della pubblica fede, si richiegga, innanzi tutto che si riferisca a rapporti o fatti giuridici, in secondo luogo che sia *ricevuto*, ossia, che sia compiuto dal notaio o da altro pubblico ufficiale, nello esclusivo interesse delle parti richiedenti, e non in adempimento di obblighi o funzioni, che a lui incombono nello esplicamento e per lo esplicamento dell'ufficio che gli è affidato; finalmente che l'ufficiale pubblico, da cui l'atto è stato ricevuto, sia espressamente dalla legge *autorizzato ad attribuirgli la pubblica fede*. Non basta dunque la sola qualità di pubblico ufficiale ad attribuire all'atto da lui compiuto la piena fede, ma si richiede di più, che il pubblico ufficiale sia dalla legge specialmente ed espressamente autorizzato ad attribuirgliela.

La fede pubblica dovuta agli atti pubblici, scrive il Toulhier, sta riposta in gran parte sulla libertà, che hanno i privati di scegliere per testimoni delle loro convenzioni i notai che sono di loro fiducia, e dei quali in conseguenza non possono più ricusare la testimonianza.

La differenza del resto che intercede, tra gli atti, che si compiono da pubblici ufficiali, nello esplicamento e per lo esplicamento delle proprie funzioni, e gli atti che si ricevono dai pubblici ufficiali, per constatare, nell'interesse altrui fatti e rapporti giuridici, è evidente. Poichè, a prescindere da tutto il treno delle condizioni e forme di garanzia per la verità, delle quali son circondati gli uni, e non anche gli altri, vi ha a notare, che in quelli il pubblico ufficiale è assolutamente disinteressato, mentre in questi, se non direttamente, indirettamente il suo personale ed ufficiale interesse interviene, in quanto trattasi di stabilire ed accertare in qual modo abbia compiuto il mandato affidatogli, e pel quale egli ha sempre certamente la responsabilità amministrativa, e tal volta anche la civile responsabilità.

Per quanto dunque può apparire ed apparisca logico, che si presti piena fede ai primi, per altrettanto sarebbe sconveniente e pericoloso, che la stessa efficacia probatoria si attribuisse ai secondi, nei quali può esservi, e di regola è sempre in giuoco, l'interesse del pubblico ufficiale a far apparire, che il fatto con le sue modalità sia avvenuto in una piuttosto che in altra maniera.

Si accettino o non si accettino codesti principî, che sono stati e saranno sostenuti dal Pubblico Ministero, è da augurarsi però sempre, che in una qualsiasi maniera il disaccordo cessi, e si affermi e stabilisca una massima costante nella giurisprudenza, affine di evitare il più che sia possibile gravi ed ingiustificabili disparità di trattamento.

*
* *

In materia civile, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1906 sono stati esauriti 1043 ricorsi, ne rimangono pendenti 385. Dei 1043 esauriti, 781 sono stati trattati dalla Sezione civile, 262 dalle Sezioni unite; e dei 385 pendenti, 272 sono di competenza della Sezione civile, 113 di competenza delle Sezioni unite. Dei 781 ricorsi trattati dalla Sezione civile, per 40 vi è stata rinuncia, per 31 vi è stata dichiarazione d'inammissibilità, 282 sono stati accolti, 428 rigettati. Dei 262 ricorsi trattati dalle Sezioni unite, sono stati definiti con dichiarazione di competenza dell'autorità giudiziaria 51, d'incompetenza 60, di competenza della Sezione civile 24, di competenza delle Sezioni unite 4, di competenza delle Cassazioni territoriali 39, con rinuncia 9, con dichiarazione d'inammissibilità 3, con cassazione intera o parziale della sentenza denunciata 25, ai sensi dell'art. 547 proc. civ. 8, con rigetto 39.

Le difformità tra le conclusioni del Pubblico Ministero su tutti i 262 ricorsi furono 18.

*
* *

Alla Commissione del gratuito patrocinio, presieduta sempre dal già nostro venerando collega, commendatore Civiletti, sono pervenuti fino al 31 dicembre 1906, 202 ricorsi; ne sono stati esauriti 201, ne rimangono pendenti 1. Dei 201 esauriti, 89 sono stati rigettati, 74 sono stati ammessi per ricorrere, 31 per resistere, per 8 si è dichiarato non luogo a deliberare.

Dei ricorsi interposti con l'ammissione al gratuito patrocinio, 21 vennero accolti, 7 vennero respinti, 47 sono ancora pendenti.

Come vedesi, è stato compiuto, un ben importante e lodevole servizio.

*
* *

Anche nel decorso anno, come, e più, negli anni precedenti, il lavoro non lieve delle Sezioni unite è stato quasi tutto assorbito dalle questioni di competenza tra l'autorità giudiziaria e l'amministrativa, tra la Sezione civile della Cassazione di Roma e le Cassazioni territoriali, tra le stesse Corti di cassazione territoriali e le Sezioni unite.

Da una ricerca statistica, che ho fatta all'uopo eseguire, è risultato, che dal 1901 al 31 dicembre 1906 siano stati prodotti e discussi, in materia di competenza, 2432 ricorsi.

È sempre questo delle competenze un argomento assai grave, sul quale molto pregevoli considerazioni ha fatte nella sua recentissima e splendida relazione, sulle avvocature, l'illustre Avvocato Generale Erariale, mio vecchio e caro amico, senatore De Cupis.

Ma, io temo che, sia per riprodursi quella molteplicità e confusione di giurisdizioni ordinarie o comuni, e giurisdizioni speciali, o straordinarie, che in quasi tutti gli Stati d'Europa, e specialmente in Francia, e nei diversi Stati italiani, esisteva

alla fine del secolo XVIII, quando, come scrivono tutti gli storici, e specialmente il Carrè, lo Sclopis, il Pertile, ed il Colletta, vi erano dei casi nei quali si disputava oltre ad un mezzo secolo, in un caso fino a 67 anni, unicamente per determinare davanti a chi si avesse a piatire. Dappoichè, quanto numerosi erano i Tribunali ordinari e speciali, altrettanto era incerto l'ordine delle competenze. Questo gran numero di *giustizie*, diceva il Loiseau, toglie al popolo il mezzo di aver *giustizia*; poichè la grande moltitudine delle giurisdizioni speciali dà il modo di sottrarsi al giudice naturale, e reclamare un giudice d'attribuzione.⁶

Oggidi, per verità, non credo che un dibattito sulla competenza del magistrato, a cui ci si debba rivolgere, sia mai per durare mezzo secolo, o venti, e neppur dieci anni. Ma è indubitabile, e noi tutti abbiamo avuto ed abbiamo agio di osservare, che questioni di competenza si trascinino per lungo tempo dai magistrati speciali ai Tribunali ordinari, o da questi a quelli; e, tenuto conto della rapidità del movimento economico-giuridico-sociale odierno, tre e quattro volte maggiore di quella del secolo XVIII, l'indugio di due, tre o quattro anni, ora torna di pregiudizio anche più grave di quello che tornasse allora l'indugio di mezzo secolo.

Pare sia ormai invalso il sistema, che quando si faccia una legge su di una determinata materia, o su di un determinato ramo di amministrazione, debba contemporaneamente crearsi una apposita giurisdizione speciale. Un illustre procedurista italiano, in un suo volume pubblicato nel 1902, ne enumerava molte e molte di giurisdizioni speciali. Ma da indi in qua il numero è di certo molto aumentato, essendosi successivamente parecchie altre giurisdizioni speciali costituite.

Tale condizione di cose turba più di quello che possa apparire, ed inceppa il regolare e spedito funzionamento dell'amministrazione della giustizia. Perocchè non è solo, che ci si debba di frequente indugiare a discutere e definire, innanzi a qual magistrato una domanda debba essere proposta. Ma gli

è ancora, che, riconosciuto il magistrato speciale innanzi a cui si debba portare la controversia, sorgono poi soventi, se non sempre, molteplici e complicate questioni per determinare fin dove quella speciale giurisdizione si estenda, e se, e per quanto si possa e debba in quei giudizi speciali osservare ed applicare il procedimento comune; tosto che le giurisdizioni ed i procedimenti speciali, appunto perchè speciali, sono monchi, incompleti e manchevoli, e trovano il loro complemento ed integramento nei principî del diritto e del procedimento comune.

Io rilevo e pongo in evidenza gl'inconvenienti, che nella non breve esperienza ho avuto ed ho tutti i giorni a deplorare, affinchè coloro, che ne hanno la potestà, veggano, se non convenga esser più lenti a muoversi e costruire, sotto qualsiasi denominazione, speciali ed eccezionali magistrature.

La convenienza od utilità di costituire speciali giurisdizioni, stimo che possa riscontrarsi solamente allorchè più che a *ius dicere*, ad applicare principii di diritto, si sia chiamati ad estimare interessi e comporre conflitti, che sorgano nel campo delle lotte economiche ed industriali, dove, non l'opera del giurisdicente, ma si richiede l'opera del *paciere*, del tecnico savio e prudente, che intende i bisogni e le esigenze dei suoi pari, e che ai suoi pari inspira piena fiducia, sicchè può tornargli agevole ottenere degli opposti interessi il componimento, la conciliazione. Ma in tutte e per tutte le altre contese, il cui substrato od oggetto è sempre, se non direttamente, indirettamente almeno, substrato ed oggetto di diritto civile od amministrativo, privato o pubblico, dovrebbero bastare i tribunali della giustizia ordinaria e quelli della giustizia amministrativa, senza che facesse mestieri creare ancora altre speciali giurisdizioni.

*
* *

Una questione ben elegante, e presso di noi novissima, è stata sollevata nel decorso anno in materia di elettorato,

se, cioè, nell'attuale nostro diritto costituito venga riconosciuto anche alle donne il suffragio politico.

La Corte d'appello di Ancona, con recente elaboratissima sentenza,⁷ estesa dal suo illustre Primo Presidente, giureconsulto insigne ed amico mio carissimo, cui mando un affettuoso saluto, lo ha affermato; lo hanno escluso le Corti di appello di Venezia, di Firenze, di Brescia e di Napoli.

Due opposti ricorsi, l'uno prodotto dal Pubblico Ministero contro la sentenza di Ancona, l'altro interposto dalle pretendenti al voto contro la sentenza di Venezia, sono stati sul finire del decorso mese discussi davanti questo Supremo Collegio, il quale, accogliendo il primo e rigettando il secondo, ha giudicato, in conformità alle mie conclusioni, non potersi, nei termini delle nostre vigenti leggi, estendere il voto politico alle donne.

*
* *

Non mai forse contesa giudiziale ha, come questa, suscitato tanto vivaci discussioni e dato luogo a tanto molteplici e contraddittorie note critiche, su per le effemeridi legali non meno che su pei giornali politici.

Per la importanza e gravità dell'argomento, su cui altri ricorsi sono stati già presentati, e dovranno a non guari discutersi, stimo convenga precisare, nei suoi punti principali, quale sia stato veramente il mio pensiero, che ho visto con poca esattezza od incompletamente, forse per cagion mia, in qua ed in là accennato.

Il ragionamento della Corte d'appello di Ancona e dei suoi seguaci, senza discendere ai dettagli, e prescindendo dalle argomentazioni secondarie, si riassume in questo sillo-gismo: Per l'articolo 24 dello Statuto tutti i regnicoli, tra i quali devono certo annoverarsi le donne, sono eguali dinanzi alla legge, e tutti godono egualmente i diritti civili e politici, salve le eccezioni determinate dalle leggi; ma, per essere

elettore politico, indipendentemente dalle condizioni individuali di età, censo, istruzione, ecc., sulle quali non cade contestazione, basta godere, per nascita o per origine, dei diritti civili e politici del Regno; dunque, secondo le leggi patrie, il suffragio politico compete anche alle donne.

È stato, e parmi con ragione, da altri osservato, che vi sia seriamente a dubitare, se le donne abbiano il godimento dei diritti politici, poichè nel linguaggio tecnico-giuridico odierno, diritti politici sono solamente quelli, che tendono ad assicurare al cittadino una partecipazione effettiva alla rappresentanza ed al governo dello Stato, come imperante o come sovrano, e che i diritti di libertà individuale, d'inviolabilità di domicilio e di proprietà, di riunione, d'associazione, designati e garantiti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 dello Statuto, i quali sono, come ben dice la sentenza anconitana, indubbiamente goduti dalla donna, non possano appellarsi propriamente diritti politici, appartenendo ad una categoria diversa da quella dei diritti che si sostanziano e svolgono, sotto varie e molteplici forme, nella costituzione o nell'esercizio dei sovrani poteri del Paese. Essi derivano dalla personalità umana, ed affermano il rispetto che le è dovuto, entro quei limiti che sono imposti dalla coesistenza armonica fra i cittadini e fra i cittadini e lo Stato. Nella loro spirituale essenza stanno al difuori e al disopra della politica, nel senso stretto di questa espressione. Il loro riconoscimento non dipende dalle *forme di governo*, ma dagli stadi di civiltà.

Da ciò dunque che di codesti diritti non possa contestarsi il godimento alle donne; mal si argomenta che si debba riconoscere ed ammettere per esse anche il godimento dei diritti politici.

Senonchè, pur quando tutti i suaccennati diritti si avessero a considerare quali veri e propri diritti politici, bisognerebbe però sempre riconoscere, che non si potessero tutti i diritti politici confondere in uno, ma si dovessero distinguere gli accennati diritti di libertà, da quelli che *si estrinse-*

cano nell'esercizio di pubbliche funzioni o nell'investitura di cariche pubbliche, e che nessuno potrà disconoscere siano i più cospicui diritti politici, come nessuno osa porre in dubbio, che di codesti diritti le donne non abbiano il godimento.

Ed allora sorgono spontanee due domande. La prima: se la legge elettorale politica, esigendo, per essere ammessi al suffragio, la condizione di godere dei diritti civili e politici, intenda parlare di un qualsiasi parziale godimento, o non richiegga piuttosto la pienezza del godimento di tutti i diritti politici; la seconda: se il diritto all'elettorato, la mercè del quale si concorre a costituire la sovrana rappresentanza popolare, che nell'organismo costituzionale rappresenta l'anima, la forza vivificatrice ed impulsiva di tutto il movimento politico dello Stato, non debba, fuori ogni dubbio, ritenersi che rientri appunto tra quelli, che *si estrinsecano nell'esercizio di pubbliche funzioni o nell'investitura di cariche pubbliche*, e dei quali niuno dubita non possa estendersi il godimento alle donne.

L'articolo 24 dello Statuto, occorre che non si tagli e guardi a mezzo, ma che si prenda ed esamini in tutta la sua interezza.

In esso non dicesi soltanto che tutti i *regnicoli* godono ugualmente i diritti civili e politici, ma si aggiunge ancora che: tutti i *regnicoli* siano *egualmente ammessibili alle cariche civili e militari, salve le eccezioni determinate dalle leggi*. Laonde, se dall'essere ammessi, senza veruna distinzione e limitazione, tutti i regnicoli al godimento dei diritti civili e politici, si vuole argomentare e dedurre, che anche le donne debbano godere tutti i diritti politici, quello compreso dello elettorato, bisognerà per logica necessità riconoscere del pari, che dall'essere ammessibili ancora tutti i regnicoli ugualmente, senza veruna distinzione e limitazione, alle cariche civili e militari, debba argomentarsi e dedursi ineluttabilmente, che alle cariche civili e militari possano indistintamente concorrere anche le donne, salve le eccezioni determinate dalle leggi.

Epperò, siccome in quasi tutti gli ordinamenti degli uffici civili o militari, politici od amministrativi, di regola non si rinviene mai alcuna disposizione speciale, che espressamente ne escluda le donne, si dovrà concludere che siano esse ammissibili, al pari degli uomini, a tutte le cariche civili e militari. E così, per non parlare di altre, potranno aspirare alle cariche di magistratura, poichè nell'ordinamento giudiziario non v'ha disposizione che escluda le donne; potranno essere elette deputati al Parlamento e nominate ministri, poichè nessuna eccezione è fatta per esse negli articoli 81 e seguenti della legge elettorale, 40, 65 e seguenti dello Statuto.

Or, se questo da tutti si concorda, che ripugni assolutamente al nostro politico reggimento ed allo stato attuale di nostra legislazione, dovrà convenirsi che, tutto l'avversario ragionamento sia viziato nella sua base, e che, come dal dichiararsi in termini assoluti, che tutti i regnicoli siano ugualmente ammissibili alle cariche civili e militari, non possa argomentarsi che vi siano comprese anche le donne, tuttochè non vi sia un'esplicita disposizione di legge che ne le escluda, così, e non altrimenti, dall'assoluta statuizione che tutti i regnicoli godono egualmente i diritti civili e politici, mal si argomenti il pieno ed assoluto godimento dei diritti politici nelle donne, quantunque nessuna speciale disposizione faccia in riguardo di esse eccezione.

*
* *

Le dichiarazioni racchiuse nelle Carte costituzionali non possono essere riguardate, interpretate ed applicate coi medesimi criteri ed alla stessa stregua delle disposizioni dei singoli e diversi rami della legislazione. Queste hanno tutte, per quanto più o meno vario ed esteso, un obbietto determinato, e quindi limitate, ben definite e precise ne debbono essere, od almeno se ne debbono supporre, le loro statuizioni; quelle invece, non mirando che a porre le basi fondamentali ed a tracciare le grandi

linee, sulle quali ed entro le quali deve poggiare e svolgersi tutto il grande organismo dello Stato, e tutta la vita, tutto il movimento del diritto, nella sua più larga e più vasta comprensione inteso, devono necessariamente sostanzarsi nell'affermazione di principî generali ed astratti. Ed è poi ben ragione che, non potendosi costruire sul vuoto, e presupponendosi anzi una società già costituita, con le sue antiche leggi, con le sue tradizioni, coi suoi istituti politici amministrativi e civili, debba per necessità logica, lo Statuto, di codeste condizioni di fatto e di diritto tener conto, ed a codeste condizioni di fatto e di diritto riferirsi per mantenerle o modificarle nel formulare le sue generali ed astratte statuzioni. Le quali perciò s'illustrano, specializzano e traducono in atto, completandole ed armonizzandole con quelle che sono le varie e speciali ramificazioni legislative di ordine civile, amministrativo o politico preesistenti, e che vanno progressivamente, grado, a grado, esplicandosi.

L'art. 24 dello Statuto italiano, che nella sua origine deriva dalle carte costituzionali francesi del 1830, del 1814, del 1804 e del 1791, non ha inteso creare capacità, soggetti di diritto civile o politico, che già non esistessero, ma dichiarando che: *tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge, che tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili e militari, salve le eccezioni determinate dalle leggi*, ha inteso soltanto riaffermare in una formula generale ed assoluta quella eguaglianza civile e politica che già, demolito il vecchio e corroso edificio medioevale delle caste e dei privilegi, dei vincoli e delle dispotiche imposizioni, delle signorie e dei servaggi, era stata proclamata dalla Rivoluzione francese. È però ben chiaro che, mirandosi a stabilire fra tutti i cittadini l'eguaglianza nel godimento dei diritti civili e politici, non si potesse e dovesse aver l'occhio che a coloro i quali, pur trovandosi nelle identiche condizioni personali, ne godessero tuttavia disugualmente, secondo, come dicesi nello stesso articolo 24 dello Statuto,

il loro titolo o grado; s'intendeva, in somma, cancellare le *sperequazioni*, e le sperequazioni giuridiche o politiche, non possono sorgere ed esistere là dove, di fronte ad una naturale capacità giuridica eguale vi sia disparità di trattamento.

Or nello stato di diritto esistente nell'epoca, alla quale le suaccennate Carte costituzionali si riferiscono, se nelle donne si riconosceva capacità civile, nessuna assolutamente se ne era mai riconosciuta e se ne ammetteva in fatto di attribuzioni e funzioni politiche. È quindi appare chiaro che, quando esse proclamavano tutti i *cittadini*, senza distinzione di *titolo* o di *grado*, uguali nel godimento dei diritti civili e politici, intendessero comprendere uomini e donne, in quanto al pari godimento dei diritti civili, ma intendessero comprendervi solamente gli uomini, in quanto alla uguaglianza nel godimento dei diritti politici. Poichè le donne non avevano mai goduto, nè godevano, i diritti politici, e non poteva parlarsi di uguaglianza o disuguaglianza di un godimento, che non era mai esistito.⁸

I principi astratti ed assoluti, scriveva sin dai suoi tempi il Botta, *in proposito di ordinamento sociale, son fatti solamente per indicare i fondamenti delle cose, non per essere posti in atto senza modificazioni, limitazioni e distinzioni.*⁹

Che se si fosse voluto attribuire alle donne quella capacità politica che non le era stata per lo innanzi riconosciuta, occorreva si fosse fatta apposita e speciale disposizione, la quale, innovando tutto il passato, troncasse ogni distinzione e attribuisse alle donne quella medesima capacità politica, che fino allora soltanto negli uomini era stata riconosciuta ed ammessa.

Certamente nella parola *regnicoli*, o *cittadini*, si comprendono anche le donne. Ma da ciò non può derivarsi la enorme conseguenza che, non essendosi fatta alcuna distinzione e limitazione, siasi voluto porre la donna in una condizione pari a quella dell'uomo, anche riguardo al godimento dei diritti politici. Si è parlato di *regnicoli* in genere, e quindi indistin-

tamente degli uomini e delle donne, per contradistinguerli dagli stranieri, ed in quanto e per quanto agli uni ed alle altre il proclamato principio della uguaglianza civile e politica potesse applicarsi, così e non altrimenti come da tutti si riconosce ed ammette che la proclamata uguaglianza ed ammissibilità di tutti i *regnicoli* alle cariche civili e militari, quantunque espressa in termini generali ed assoluti, non possa estendersi alle donne.

Le distinzioni e limitazioni occorre che siano fatte espressamente, affinchè la disposizione non abbia generica ed assoluta applicazione, quando tra le cose, o le persone, alle quali la disposizione stessa si riferisce, vi sia medesimezza di posizione giuridica, non quando invece vi esista profonda e sostanziale differenza; perocchè allora, la distinzione e limitazione sorge e s'impone da sè, per la natura della materia o del soggetto che ripugna, e per ciò stesso si sottrae necessariamente all'applicazione del principio nella disposizione enunciato.

S'immiserisce la naturale ampiezza ed importanza dell'argomento o, peggio, se ne fraintendono e spostano i termini, quando si afferma che, per poter escludere le donne dal voto, bisognerebbe, a termini del precitato articolo 24 dello Statuto, che vi fosse una speciale e tassativa disposizione di legge. La lettera dello Statuto è: *salve le eccezioni determinate dalle leggi*; e se non vi è un *articolo*, che faccia esplicita e tassativa eccezione per le donne, vi sono tutte le nostre leggi, vi è tutto il nostro ordinamento politico, civile, amministrativo, vi sono tutte le nostre tradizioni, tutte le nostre consuetudini costituzionali, che ripugnano ed ineluttabilmente respingono che possano essere le donne ammesse al suffragio politico.

*
* *

Che se si è dubitato, e la opinione prevalente ormai esclude, che nel campo del diritto privato possa, oggi, di fronte

alla legislazione codificata, avere impero e costituire fonte di diritto la consuetudine, nel campo del diritto pubblico, invece, dai più reputati scrittori nostrani e stranieri ¹⁰ si riconosce ed ammette quale precipuo fonte di diritto la consuetudine.

Codesta distinzione e limitazione discende ed è imposta, come ebbi già altrove ad osservare, dalla diversa indole degli istituti giuridici privati e degl' istituti giuridici pubblici.

I rapporti di diritto privato, sia per la natura dell' obbietto, che è sempre più o meno ristretto e ben definito, sia per la lunga e profonda elaborazione, che se n' è fatta attraverso le molteplici e successive legislazioni, al sommo delle quali fu e rimane sempre, per la elevatezza e precisione della concezione giuridica, non meno che per la esattezza e proprietà della forma, il Corpo del romano diritto, son tali che nel loro contenuto e nel loro attuale modo di essere, torna possibile riassumerli nettamente, e racchiuderli ed enunciarli in una formola precisa, che li pone e disciplina in tutta la loro interezza, e ne addita e designa quello che, nelle varie e molteplici contingenze successive, ne possa e debba essere il loro razionale e logico esplicitamento. Non è quindi giuridicamente concepibile che questa formola, la quale rivela pieno ed intero il pensiero legislativo, e che è legge scritta, possa essere o manomessa, o modificata, od impedita e limitata nei suoi effetti, da una opposta e diversa costumanza, ossia dalla consuetudine, ed è naturale che debba invece applicarsi in tutta la sua estensione, ed in tutto il suo rigore il precetto contenuto nello articolo 5 delle disposizioni preliminari al Codice Civile: *Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità delle nuove disposizioni con le precedenti, o perchè la nuova legge regola l' intera materia già regolata dalla legge anteriore.*

Ma non è così, interviene anzi assolutamente l' opposto, nel campo del diritto pubblico, ed in ispecie del diritto costituzionale.

Tutto quello infatti, che attiene al Governo del paese, all'istituzione e all'ordinamento dei pubblici poteri, al sistema ed al modo onde convenga tradurli in atto ed esplicarli, è così indeterminato ed indeterminabile nei suoi obietti, nelle sue finalità, e vario e variabile nelle sue naturali e molteplici contingenze ed esigenze sociali, dipendenti dal naturale e rapido movimento e cangiamento delle condizioni economiche, morali e politiche del paese, che non è possibile, i rapporti che ne sorgono e scaturiscono, comprendere e disciplinare in una formola rigida ed inflessibile; ma, pur mantenendo i sommi principî dai quali non è mai lecito dipartirsi, e pur mirando alle supreme finalità, alle quali si dee intender sempre, converrà costituirli in guisa che rispondano bensì ai bisogni ed agli scopi attuali, senza che però ne affidino ed assicurino, che possano soddisfare ai bisogni ed agli scopi avvenire, e non faccia mestieri tra non guari ritoccarli, modificarli ed adattarli alle nuove e diverse situazioni politiche e sociali, che siano progressivamente per verificarsi. E questa è opera di consuetudine più che di legge.

Il difetto di precisione, la flessibilità, l'adattabilità a tutte le diverse circostanze della politica, che sono qualità negative pel diritto privato, accrescono l'importanza della consuetudine nel diritto pubblico. Francesco Bacone aveva ragione di dire che le migliori leggi sono quelle che lasciano meno arbitrio al giudice; ma si riferiva al diritto privato. Nel diritto pubblico, pur facendo la giusta parte all'elemento giuridico, bisogna tenere gran conto dell'elemento politico, ed evitare ad ogni costo uno di quei conflitti tra i testi legislativi o costituzionali, e le assolute necessità, o le rigorose espressioni della coscienza popolare, che riescono per lo più a rovesciare qualsiasi ostacolo loro si opponga. La possibilità di questo pericoloso conflitto è infinitamente minore, quando la norma eventuale di diritto pubblico non si contenga in un rigido precetto legislativo, ma attinga la sua efficacia direttamente in quella coscienza pubblica capace di avvertire con meravi-

gliosa prontezza e squisitezza i nuovi bisogni ed i mezzi onde provvedervi.

« Noi possediamo oggi, scrive E. Freemann,¹¹ tutto un sistema di moralità politica, tutto un Codice di precetti per la direzione degli uomini pubblici, precetti che non si troveranno a nessuna pagina dello Statuto, ma che in pratica sono tenuti poco meno sacri di qualsiasi principio incorporato nella *Magna Charta*. In breve, vicino alla nostra legge scritta si è svolta una costituzione non scritta, convenzionale. Allorchè un inglese dice ad un uomo pubblico, che la sua condotta è costituzionale o incostituzionale, egli intende qualche cosa di affatto differente da ciò che s'intende per una condotta legale od illegale ».

È ben vero che la consuetudine, come fonte di diritto pubblico non ha occupato e non occuperà mai presso alcuna gente moderna il posto eminente, che ha avuto e tutt'ora tiene in Inghilterra.¹² *Sola Anglia*, diceva Enrico Bracton, *usa est in suis finibus iure non scripto et consuetudine*.¹³

Ma è indubitato, che una grande importanza abbia pure avuta ed abbia la consuetudine negli Stati Uniti d'America e nelle altre costituzioni, sulle quali il diritto pubblico inglese ha avuto una diretta influenza; come l'ha pure in Francia, giusta quanto rilevasi dallo splendido lavoro dei signori Giulio Poudra ed Eugenio Pierre, sulle norme e su gli usi del Parlamento francese. E quasi esclusivamente sul diritto consuetudinario riposa la vecchia costituzione dell'Impero Germanico, e da esso principalmente attingevano loro norme le istituzioni della Norvegia e dell'Ungheria.¹⁴

In Italia l'efficacia e la influenza della consuetudine in materia di diritto costituzionale (basta leggere il preziosissimo lavoro dei signori Mancini e Galeotti per convincersene), è stata generalmente ammessa, e forse anche esagerata.

Lo Statuto, o più esattamente la costituzione, ha scritto Fedele Lampertico,¹⁵ si viene correggendo, integrando, determinando per virtù propria: correzioni, integrazioni, determi-

nazioni che si effettuano sotto forma di diritto consuetudinario.¹⁶

Non altera l'indole di diritto consuetudinario il ridursi ad atto di Parlamento, poichè l'atto del Parlamento non è che la manifestazione: la fonte viva ne è la coscienza nazionale, la *ratio* ne è la conformità alle condizioni sociali, e nel tempo stesso a quei principî, che nello Statuto sono potenziali, e nel diritto consuetudinario ricevono attualità di forma.¹⁷

Fosse dunque pur dubbia la legge, nella sua struttura letterale, e si prestasse anche più ad esprimere un concetto opposto, le si dovrebbe nondimeno mantener sempre il pensiero, che per lunga osservanza e per costante ed antica consuetudine, l'è stato finora attribuito, quello, cioè, di non doversi ritenere comprese le donne nel godimento dei diritti politici, e men che mai nel godimento del diritto al suffragio.

La quale consuetudine ed osservanza si afferma e s'impone ancor più quando si rifletta, ch'essa trovasi in piena armonia con quella ultrasecolare, che si è svolta e costituita sotto lo impero della costituzione inglese ed in quella della Francia, da cui, come è noto, attinse, ed a cui è, in tutte le sue parti più importanti, ispirata la nostra legge fondamentale dello Stato.

*
* *

La controversia, del resto, se, come già accennai, è novissima presso di noi, è stata già precedentemente sollevata e decisa in altri paesi.

Nel 1885 la Lega francese per la protezione delle donne, ritenendo che nessun testo di legge interdicesse alle persone del sesso femminile l'esercizio dell'elettorato, invitò le sue aderenti a domandare la loro iscrizione sulle relative liste. Infatti Mlle Louise Barberousse e Mme Picaud richiesero la loro iscrizione tra gli elettori del primo dipartimento di Parigi. Avendo la Commissione municipale respinta questa do-

manda, esse ricorsero al Giudice di pace, davanti il quale Mme Léon Giraud osservò: che l'ordinamento politico francese poggiasse, dopo il 1848, sul suffragio universale; che così per la lettera, come per lo spirito della costituzione di quell'epoca, e delle costituzioni posteriori non vi fosse possibilità di fare alcuna distinzione fra i due sessi; le parole *i « Francesi »* impiegate dal legislatore, doversi applicare alle donne in materia politica, non altrimenti che per l'articolo 8 del Codice napoleonico si applicavano in materia civile.

Rigettato l'appello, fu fatto ricorso alla Cassazione. La quale disse che la capacità civile attribuita dall'articolo 8 del Codice napoleonico è indipendente dalla qualità di cittadino, ed è questa soltanto, che attribuisce l'esercizio dei diritti politici, e non si acquista che conformemente alla legge costituzionale; se le donne godono dei diritti civili nella misura determinata dal Codice, secondo che esse siano nubili o maritate, nessuna disposizione costituzionale, o legale, attribuisce loro il godimento, e per conseguenza l'esercizio dei diritti politici; il godimento di questi ultimi diritti è una condizione essenziale per l'iscrizione sulle liste elettorali; la costituzione del 2 novembre 1848, sostituendo il regime del suffragio universale a quello del suffragio censuario o ristretto, dal quale le donne erano escluse, non ha punto esteso ad altri che ai cittadini di sesso maschile, che sino allora ne erano i soli investiti, il diritto di eleggere i rappresentanti del paese alle diverse funzioni elettive stabilite dalle costituzioni o dalle leggi; ciò manifestamente risulta non solo dal testo della costituzione del 1848 e dalle leggi dell'8 marzo 1849, del 2 febbraio 1852, del 7 luglio 1874 e del 5 aprile 1884, ma più ancora dal loro spirito, fatto palese dai lavori e dalle discussioni che le han preparate, e dall'applicazione non mai interrotta e giammai contestata, che se ne è fatta dopo la istituzione del suffragio universale, sia nella formazione della primitiva lista, sia nella revisione annuale delle liste elettorali.¹⁸

Anche le femministe inglesi, non avendo potuto ottenere

dal Parlamento l'ammissione al voto politico, quantunque questa fosse stata sostenuta con grande energia ed amore dall'altissimo intelletto di Stuart Mill, si rivolsero nell'aprile 1868 all'autorità giudiziaria, poggiando la loro domanda su di una singolare sottigliezza giuridica. Nella legislazione inglese la parola « *person* » serve a designare il soggetto dei diritti e delle obbligazioni. Ma, essendo stata una nobile dama sorpresa in flagrante delitto di bracconaggio, fu da un giudice, osservante più delle forme della galanteria, che dei precetti della legge, dichiarato non farsi luogo a penale procedimento, considerando che la legge non potesse applicarsi alla dama imputata, per la ragione che la parola *person* non comprendeva punto le donne. A fine di evitare che siffatto erroneo principio di diritto potesse prevalere, ed avere ulteriore applicazione, il Parlamento nel 1868 votò una legge, la quale, determinando il senso della parola « *person* » dichiarò ch'essa dovesse applicarsi agli individui dell'uno o dell'altro sesso, sempre che la legge non stabilisse apertamente e formalmente il contrario.

Ora, in base a questa legge, le donne, nella revisione delle liste elettorali del 1868, reclamarono la loro iscrizione (a Manchester, solamente ne volevano essere iscritte 5475) affermando che, se la parola « *person* » comprendeva gli uomini e le donne, e se in genere ad ogni persona era attribuito il godimento dei diritti civili e politici, e con essi quello del voto politico, senza fare alcuna distinzione di sesso, ragion voleva che pure le donne vi dovessero essere ammesse. Le loro istanze furono dai controllori e revisori in talune città accolte in altre respinte.

La Corte dei *Common Pleas* e la Corte of *Sessions* per la Scozia, nel novembre del 1868, le respinsero tutte, per la considerazione che, quantunque nella parola « *person* » fossero comprese anche le donne, non si potesse tuttavia attribuire anche ad esse il diritto del suffragio parlamentare, non già per motivi d'inferiorità intellettuale od altra simile incapacità, bensì e solo per motivi di convenienze sociali *du décorum*; è piut-

tosto un omaggio che si rende al sesso gentile, un privilegio, *honestatis privilegium*.

Queste decisioni produssero una molto penosa impressione nel mondo femminista, tanto che, per calmare l'agitazione, che ogni dì più aumentava, il Parlamento adottò nel maggio del 1869 le *Municipal franchise amendment act*, che conferiva alle donne d'Inghilterra il diritto al voto per le elezioni municipali.¹⁹

Somiglianti controversie e decisioni si sono sollevate ed emesse negli Stati Uniti d'America.

Tutti gli Stati dell'Unione, salvo due, il Wyoming e il Vermont, hanno inserito nelle loro particolari costituzioni una clausola, per effetto della quale l'esercizio del diritto di suffragio politico è riservato ai cittadini di sesso maschile.

Contro questa clausola reclamarono le donne perchè dicevano che fosse contraria all'articolo IV, sezione 2, della Costituzione federale, ed al quattordicesimo e quindicesimo emendamento della detta Costituzione; i quali stabilivano, che i cittadini di ciascuno Stato avessero il godimento dei privilegi e delle immunità dei cittadini in tutti gli Stati; che nessuno Stato potesse fare nè mettere in esecuzione una legge, la quale diminuisse o limitasse i privilegi e le immunità dei cittadini degli Stati Uniti; e che il diritto di voto dei cittadini degli Stati Uniti non può essere negato nè diminuito dagli Stati Uniti, o da uno Stato particolare per ragione di razza, di colore o di una anteriore condizione di servaggio. Or su codesti reclami giudicarono le Corti Supreme della Colombia, della Pensilvania, della California, dello Stato di New York e la Corte Suprema degli Stati Uniti nel 1871, 1872, 1873 e 1874, e li rigettarono, osservando: che il diritto del suffragio non è un diritto naturale; che esso non poggia che sulla volontà espressa del potere politico e non si esercita che nei limiti e sotto le condizioni determinate dalla legge positiva; che l'esperienza che si è fatta del suffragio universale ed i risultati increscevoli che questo esperimento ha segnalati, provano che l'elettorato non è e non

può essere un diritto assoluto; che il solo fatto che l'esercizio di questo preteso diritto potrebbe sconvolgere il nostro ordine sociale, dimostra che il diritto medesimo non esiste; che se le donne possono e debbono reputarsi *cittadini* degli Stati Uniti, lo possono solo in tanto in quanto questa espressione « cittadini » significhi non « stranieri »; ma devesi nulladimeno riconoscere che, sino a questo punto, il potere legislativo si sia astenuto di conferir loro espressamente il diritto di suffragio, e che in conseguenza esse non possono essere considerate, come aventi il godimento di questo diritto, e la qualità di cittadino per sè sola non implica in alcun modo il godimento del diritto al suffragio.²⁰

Anche il Tribunale federale svizzero ebbe a decidere con sentenza dei 29 gennaio 1887 che, sebbene la Costituzione federale e le leggi cantonali non escludessero le donne dal diritto di suffragio politico, dovevasi tuttavia riconoscere che, data la evoluzione storica del diritto svizzero, l'elettorato non potesse appartenere se non ai cittadini del sesso maschile.²¹

*
* *

Non io certamente potrò non plaudire al concetto, che *la legge sia formula di precetto generale, destinata a governare i bisogni e le contingenze della vita sociale per un tempo illimitato, adattandosi alla loro variabilità in modo da rispondere sempre al suo alto fine di tutela dell'ordinamento civile, senza cristallizzarsi in una forma iniziale per sempre irriducibile.*

Tale concetto fu già da questo seggio soventi volte rammentato, traendo pur conforto dalla somma autorità del primo magistrato della Francia, il quale, nella memoranda celebrazione del centenario del Codice napoleonico solennemente affermava che, quando una qualche ambiguità vi sia nel testo della legge, abbia il giudice il più ampio potere d'interpretazione, e non debba intrattenersi a ricercare ostinatamente quale sia stata cento anni addietro la intenzione degli autori di esso nel redigerlo, ma debba egli invece domandarsi e ricercare quale sarebbe

stato, se quel medesimo articolo si fosse oggi da essi compilato; e se, in presenza di tutti i cangiamenti, che col diciannovesimo secolo si sono operati nelle idee, nei costumi, nelle istituzioni, nello stato economico e sociale del paese, la ragione e la giustizia ne impongono di *adattare* le antiche leggi *liberalmente* alle nuove realtà, ed alle nuove esigenze della vita moderna.²²

Sennonchè fa d'uopo osservare che, qui non si tratti di dovere semplicemente estendere ed *adattare* la vecchia legge ad una nuova concezione e situazione giuridica, che, come dall'un pensiero l'altro scocca, con lo evolversi e per lo evolversi della civiltà, sorge e deriva dallo stesso soggetto contemplato dalla vecchia formola legislativa, e nella quale era perciò in germe contenuta, ma trattasi invece di dovere sconvolgere tutto il nostro attuale sistema elettorale politico, creando novelle capacità politiche, e dar fondo così ad una nuova costruzione legislativa, la quale indubitatamente eccede ed esorbita le naturali attribuzioni del giudicante.

*
* *

Si esagera senza dubbio, quando si afferma che, la estensione del voto politico alle donne potrebbe far cangiare faccia all'universo. Ma non è a dissimularsi, che ammetterlo così, in maniera assoluta, come viene ammesso per gli uomini, senza disciplinarlo con ben ponderati temperamenti, con opportune distinzioni e limitazioni, potrebbe esser cagione di conflitti profondi e dolorosi nel seno stesso delle famiglie, di gravi perturbamenti nell'ordinamento politico e sociale.

Sarebbero bastevoli anche per le donne quelle condizioni di età, di censo, d'istruzione, di moralità che sono richieste per gli uomini? Si ammetterebbero al voto indistintamente le maritate, così come le nubili? E di quei motivi d'indegnità propri delle donne, non si dovrebbe tenere verun conto, e si ammetterebbero a votare, come scrive un illustre femminista

odierno,²³ le ballerine, le mime, le *chanteuses*, le saltatrici di corda, e giù giù via per le degradazioni, senza porre e segnare alcun limite?

Tutte le nazioni nelle quali il voto amministrativo e politico si è esteso alle donne, hanno sentita la necessità di moderarlo, limitarlo e disciplinarlo conforme alle varie condizioni economico-politico sociali, in genere, e della donna in specie. Pur trattandosi del suffragio amministrativo, in Austria le donne maritate sono escluse, e, se nubili, il voto è dato per mezzo di procuratore; in Prussia la donna, che possieda beni stabili, o paghi un' imposta non inferiore a tre marchi, e *serbi condotta onorata*, ne ha il diritto, ma vota a mezzo del marito, e, in mancanza di questo, è un consigliere comunale; in Sassonia, mentre la donna nubile è uguagliata all'uomo come eletttrice amministrativa, purchè proprietaria, le maritate non possono mai votare personalmente dovendo sempre votare per esse il marito; nei granducati di Weimar, Eisenach e Coburgo tutte le donne hanno diritto al voto, ma nessuna può esercitarlo personalmente.²⁴

Ora è mai concepibile che il patrio legislatore a tutto ciò non abbia pensato, nè se ne sia in alcuna guisa occupato o preoccupato, ed abbia lasciato, che una riforma di tanta importanza politica e sociale passasse non vista sotto il velame di ambigue disposizioni, a forza di sottili e faticosi ragionamenti, senza averla prima studiata, discussa, ponderata e ridotta a quella forma e misura, che le speciali condizioni ed esigenze politiche e sociali del paese imponevano?

Si ponga ben mente che, quantunque la estensione del suffragio politico alle donne sia stata, in diverse epoche, con passione e poderosamente sostenuta da giuristi ed uomini di Stato chiarissimi nei paesi più evoluti e più avanti nella civiltà, come l'Inghilterra, la Francia, e la Germania, tuttavolta non si sia per anco ivi riusciti a farla trionfare.

È anzi noto, come sin nel decorso maggio, ad una rappresentanza delle femministe inglesi, che si recava a reclamare il

diritto del suffragio politico, il primo ministro, per quanto le avesse fatto cortesi accoglienze, ed avesse manifestata la sua viva simpatia per la causa delle donne, ebbe ciò non pertanto a dichiarare che: *per ora null'altro poteva fare, fuorchè predicar loro la virtù della pazienza.*²⁵

Penso anch'io, e già lo dissi quando il dirlo poteva parere e parve soverchio ardimento, che l'attività giuridico-economico-sociale della donna non possa rimanere inerte, vincolata, inceppata di fronte a tanta necessità e rapidità di movimento, che oggi investe ed incalza in tutte le sue diverse e molteplici fibre ed esplicazioni la vita civile, economica e politica della odierna società, ma debba la donna esser libera e padrona de' suoi destini nel fortunoso cammino della vita, così soltanto potendosi avere lo svolgimento naturale di una famiglia cosciente e libera, non lo svolgimento artificiale di una famiglia fondata sui vecchi ruderi delle estranee ingerenze e delle viete coercizioni.²⁶

Ma la libertà ed emancipazione che cercai, e può cercarsi per la donna, non deve essere libertà antisociale e scapigliata, bensì quella libertà civile, razionale, che la legge pone e modera, con rispetto ed ausilio reciproco, in concorso ed armonia di tutte le altre energie ed attività personali, tendenti e cospiranti tutte, ciascuna secondo la sua propria missione, al maggior bene degli individui e della sociale comunanza.

Se la donna debba o no partecipare direttamente alla vita politica ed alla direzione della cosa pubblica, *ha scritto una delle più colte femministe odierne,*²⁷ gli è pur sempre un problema che rimane insoluto.

Le vedute teoriche le quali sono proprie della recentissima fase del mondo civile non permettono oramai più di risolvere, così alla leggiera, i problemi pratici che ci travagliano, facendo ricorso senz'altro alla facile costruzione di una società utopica. Non ci permettono, cioè, di trascurare nè l'elemento economico, che sta a base dell'assetto sociale, nè l'elemento fisiologico, che è senza dubbio il fondamento immediato e generale

di ogni attività psicologica. Il problema intorno alla capacità ed alle attitudini della donna, già formulato dalla filosofia greca, quantunque sia fatto più vivo ed insistente ora, non può essere rimandato ad una società utopistica dell'avvenire, nè può essere risoluto in modo così idealmente radicale, come fece Platone nella sua repubblica, data la necessità di conservare la più importante delle sfere particolari, che è la famiglia.

Principalmente alla donna incombe di elevare moralmente e materialmente la posizione del sesso femminile in genere, e di conservare, migliorandola, la famiglia, che è il fulcro della società civile.

Tale attività assume per essa il carattere di una vera missione.

Ma badisi che la famiglia vive di una vita intima, poggia sull'armonia dei caratteri, si eleva e si svolge col pieno accordo delle volontà e col grande e reciproco affetto ed ausilio, mira ad uno scopo comune, e si turba e commuove al tocco ed al soffio di una mano e di una passione straniera. Potrà ella mantenersi nella sua armonica unità, resistere e progredire attraverso il turbinio delle opposte passioni politiche, che tra i due fattori di essa siano per penetrarvi?

Potrà la donna corrosa e sconvolta dagli interessi, dai livori e dagli odii di parte, *tra quei che un muro ed una fossa serra*, essere mai più apportatrice di pace, di armonia e di perdono, sollevare e sospingere gli animi agli affetti più gentili e delicati, ai sentimenti più puri e più alti di amore e di patria? Ecco il problema gravissimo, a me pare, sopra cui debbono volgere la mente ed il cuore tutti coloro, che sentono veramente nell'anima un culto per la donna, e ricercare, ponderare e definire, se una legge, che le apra il varco nel campo tempestoso delle lotte politiche, possa valere a farla salire, o non piuttosto a farla discendere dall'altezza della sua naturale e sublime missione.

Si rammenti e si pensi, se la esperienza e la storia devono pur contare nello impianto e nel governo delle sociali istituzioni,

che sempre quando la emancipazione della donna ha sorpassato i suoi giusti e naturali confini, l'armonico edificio della famiglia è crollato, i costumi si sono per ogni verso guasti e corrotti. Si guardi e si osservi, come là dove in taluni degli Stati di America le donne hanno raggiunto il più alto grado della loro libertà ed emancipazione, talchè sono non soltanto letterate, giornaliste, telegrafiste, stenografe, mercantesse e medichesse, ma anche banchiere, avvocate, giurate, giudichesse, colonnelle,²⁸ e deliberanti in assemblee amministrative non meno che in talune assemblee politiche, ivi fu già dagli studiosi e scrittori più autorevoli dato il grido d'allarme, rilevando che il senso morale fosse in decadenza, che i vincoli di famiglia fossero rotti, e che ogni dì si avessero a deplorare fatti, i quali non onorano certamente l'umanità.²⁹ La marèa del mal costume è andata ivi tanto in avanti, che l'Associazione dei medici americani reputò necessario ed urgente procedere ad una larga e rigorosa inchiesta per ricercarne le cagioni, proporre i rimedi, con promessa di premio cospicuo a chi avesse fatto e presentato il lavoro, più esatto e completo nelle sue indagini, più ponderato, più giusto e più efficace nei suoi giudizi. E questo lavoro, che ha vinto il concorso, e che è stato universalmente applaudito, è il lavoro di uno scienziato americano, il professore Storer.³⁰

Il quale ha appunto dichiarato e dimostrato che, se non unica, certo precipua cagione dello scadimento morale, e dei malefici degradanti la purezza ed elevatezza dei costumi della donna, sia stata e sia la sua esagerata indipendenza ed emancipazione.

Ed anche la propaganda del libero amore nella Confederazione Americana, come bene osserva uno dei nostri più grandi giureconsulti, concorre a provare che, nell'origine o negli effetti, la progressiva emancipazione della donna si collega, a tutt'altro che ad un più elevato e più puro ideale di femminile costumatezza.³¹

L'avvenire sarà quel che sarà, io rimarrò sempre col mio

ideale della donna, quale sempre la vagheggiai, divino suggello di amore e di carità nella famiglia e nella patria, sia nella veste di pensatrice e d'operaia, nel suo più ampio ed elevato senso intesa, sia nella clamide di regina.³² E poichè questa fusione di grazia ideale, e di umanesimo moderno, si rivela tutta intera nella nostra augusta sovrana, Elena di Montenegro, mandiamo tutti un inno di reverente ed affettuoso omaggio all'augusta Signora, che irradia il pensiero sempre diritto e generoso del nostro Re, in nome del quale io v'invito, venerato signor Presidente, a volere inaugurare il novello anno giuridico.

NOTE

¹ V. Discorsi inaugurali del 3 gennaio 1897, 3 gennaio 1906 e 3 gennaio 1905, nel quale ebbi specialmente ad osservare:

Vero è che, il normale e spedito svolgimento di queste incontri sempre un grave ostacolo nella disposizione degli articoli 41 della legge 2 giugno 1889, e 15, ultimo capoverso, della legge 17 aprile 1890, per effetto della quale: *sollevata dalle parti, o di ufficio, la incompetenza dell'autorità amministrativa, debbono*, rispettivamente la IV Sezione del Consiglio di Stato, e la Giunta provinciale, sospendere ogni ulteriore decisione, e rinviare gli atti alla Corte di cassazione per decidere sulla competenza. Non posso, nè devo ripetere cose che già dissi, per dimostrare la necessità logica e giuridica, che tale disposizione si sopprima, o per lo meno si modifichi. Mi limito solo a far rilevare, come la esperienza ogni di più ne avverta quanto di essa si abusi, e quanto essa torni di nocumento al retto e pronto funzionamento della giustizia amministrativa. Di 199 eccezioni d'incompetenza sollevate nello scorso anno innanzi alla Giunta provinciale ed alla IV Sezione del Consiglio di Stato, 27 soltanto sono state accolte, dichiarandosi per tutte le altre 172 la incompetenza dell'autorità giudiziaria. Lo che pone in evidenza, come sieno eccezioni, che si sollevano senza verun fondamento, e solo a studio e come mezzo per impedire, che si spieghino prontamente le richieste provvidenze di giustizia, ed ottenere così che la definizione delle controversie, rimanga eternamente in sospeso. Ciò non avverrebbe quando l'adito magistrato potesse egli stesso decidere sulla opposta incompetenza, e, trovatala infondata, respingerla, e giudicare in merito.

E non devo omettere che i medesimi inconvenienti si hanno a deplorare, riguardo alla somigliante disposizione, contenuta nell'art. 6 del decreto 23 dicembre 1875, che interdice anche alle Corti di cassazione territoriali di giudicare, quando se ne sollevi il dubbio, se la controversia sia di competenza comune, o rientri nella speciale giurisdizione della Corte di cassazione di Roma. Abbiamo avute eccezioni

d'incompetenza così sfacciatamente infondate e temerarie, che ci è parso, per quanto increscioso, imprescindibile dovere, condannare ai danni ed interessi, le parti da cui eransi sollevate.

Torniamo al precetto di antica e sempre nuova ragione giuridica, lasciamo al giudice dell'azione, che decida anzitutto della eccezione di incompetenza, e riconosca i confini della propria giurisdizione — *Praetoris est aestimare an sua sit iurisdictio* — precetto che è mantenuto ed affermato dal nostro diritto giudiziario in tutti i procedimenti avanti i diversi magistrati.

Come per tutte le altre sentenze di giurisdizioni speciali, si potrebbe e dovrebbe ammettere anche contro tali decisioni del Consiglio di Stato e delle Cassazioni territoriali il ricorso alle Sezioni unite, mentre contro le decisioni della Giunta Provinciale, si potrebbe e dovrebbe ammettere l'appello al Consiglio di Stato, salvo poi sempre, contro le decisioni che da questo fossero emesse, il ricorso alle Sezioni unite della Cassazione.

Con siffatto sistema, si avrebbe ben argomento a sperare che, cessassero le frequenti e simulate eccezioni d'incompetenza, sia perchè ne verrebbe a mancare con l'interesse lo scopo, e sia perchè il ricorso, che poi volesse farsi alle Sezioni unite, dovrebbe esser preceduto dallo analogo deposito prescritto dall'art. 521 del Codice di procedura civile. In ogni caso si avrebbe il grande vantaggio, che la eccezione d'incompetenza sarebbe portata al giudizio della Suprema Corte, quando già fossero ben precisati e definiti i termini della controversia con le mutue deduzioni delle parti.

² Decisione 19 novembre sul conflitto tra la Corte d'appello di Roma e quella di Ancona sulla domanda di riabilitazione presentata da Vincenzo Casaburi.

³ Sentenza 11 giugno 1906 in causa Belvedere.

⁴ Sentenza della Sezione civile 20 febbraio 1906 e sentenze della I Sezione penale 6 novembre 1905.

⁵ Tra gli scrittori vedi: BERTOLA, *Dell'atto pubblico in relazione alla duplice penalità dell'art. 275 Cod. pen.* (Estr.) n. 6, pag. 13; FROLA, in *Foro it.*, 1905, 2, col. 210 e *Suppl. alla Riv. pen.*, XIV, 5; FIOCCA, in *Cass. Un.*, XII, 625 e 657; VENEZIAN, in *Temi Sicil.*, I, 481 (e su di esso la nota del LESSONA in *Legge*, 1903, I, 1404) e in *Temi*, 1902, 137; ESCOBEDO, in *Giust. pen.*, VII, 332; NAPODANO, in *Suppl. alla Rivista pen.*, IV, 146; DE LUCA, in *Scuola posit.*, XI, 32; CIVOLI, *Delitti contro la fede pubblica* (in *Encicl. del dir. pen. it.* VIII, n. 23, pag. 76 e seg.); NATALI, in *Riv. Univ.*, 1905, II, 178; LESSONA, in *Teoria delle prove nel diritto giudiziario civile italiano*, vol. III, pag. 363.

Per la giurisprudenza vedi, tra le altre, le sentenze della II Sezione penale della Cassazione di Roma 3 aprile 1902, ric. Enea; 17 dicembre 1903 ric. Cabrini; 26 gennaio 1905 e 6 aprile 1906 ric. Ragotri e le sentenze della I Sezione penale della stessa Corte di cassazione del 15 settembre 1906 nel conflitto Toffano; del 3 novembre 1906 nel conflitto Vicario ed una sentenza delle Sezioni unite del 28 aprile 1902 nella causa P. M. contro Orlandi.

⁶ Vedi CARRÈ, *Introduzione al commentario sulle leggi della procedura civile*; SCLOPIS, *Storia della legislazione italiana*, vol. III, pag. 486 e seg; COLLETTA, *Storia del reame di Napoli*, libro 6°; PERTILE, volume 6°, parte 1^a.

⁷ Questa sentenza, estesa dal primo presidente Lodovico Mortara, venne già pubblicata nel *Foro Italiano* (anno 1906, parte 1^a, colonna 1060) con una dotta nota critica del prof. V. G. Orlando, ed è stata riprodotta in quasi tutti i giornali politici e legali.

⁸ Ben lo compresero le donne della rivoluzione francese che la Costituzione non attribuiva loro quei diritti politici che erano stati dichiarati per l'uomo.

Nell'ottobre del 1789 esse presentarono all'Assemblea nazionale un memoriale nel quale chiedevano che « fosse ristabilita l'uguaglianza fra l'uomo e la donna, la libertà di lavoro e di mestiere, e il collocamento in quegli uffici adatti alle loro attitudini ». E quando si persuasero che per ottenere giustizia dovevano far uso della forza, che non si poteva avere se non organizzandosi e tenendosi riunite in massa, sorsero dappertutto in Francia circoli femminili, ai quali si iscrissero un numero straordinario di membri, e presero parte anche alle assemblee degli uomini. Allorchè la geniale madama Roland preferì avere una parte politica fra gli *uomini di Stato* della rivoluzione, i Girondini, l'ardente ed erudita Olimpia de Gonges si assunse la direzione delle donne del popolo e le rappresentò con tutto l'entusiasmo del suo temperamento. Ma nel 1793 quando la Convenzione proclamò i diritti dell'uomo, essa capì subito che si trattava soltanto dei maschi e non delle femmine. A questi diritti il 28 brumaio (20 novembre 1893) Olimpia de Gonges, Luisa Lacombe ed altre contrapposero in diciassette articoli i diritti delle donne.

« Se la donna ha il diritto di salire al patibolo deve avere anche il diritto di salire alla tribuna ».

Questa aspirazione delle donne rimase delusa, mentre al contrario il diritto di salire al patibolo ebbe sanguinosa affermazione.

La pretesa di sostenere i diritti della donna e la lotta opposta alla prepotenza della Convenzione fece sembrare a quest'ultima maturo il tempo per mandarle al patibolo. La loro testa cadde nel novembre dello

stesso anno, e cinque anni dopo cadeva anche quella di madama Roland. Esse morirono da eroine. Poco prima della loro morte la Convenzione aveva affermato i suoi sentimenti ostili alla donna decretando la soppressione di tutti i circoli femminili e, più tardi, quando le donne continuarono a protestare contro l'ingiustizia usata loro con la proibizione di presentarsi alla Convenzione e alle pubbliche assemblee, si spinse anche più innanzi e le trattò da faziose.

Tosto che la Convenzione di fronte alla reazione europea dichiarò la patria in pericolo chiamando le masse alle armi, le donne parigine si offerse di fare ciò che venti anni dopo fecero di fatto le animose donne prussiane, cioè, di difendere la patria col fucile in mano, sperando con ciò di provare il loro diritto all'uguaglianza. Ma nella Comune venne loro incontro il radicale Chaumette gridando:

« Da quando in qua è permesso alle donne di rinnegare il loro sesso per far da uomini? Da quando è uso vederle abbandonare le tenere cure domestiche, il cullare i propri figli, per venire in piazza ad arringare il popolo dalla tribuna, entrare nelle file dell'esercito, con una parola infine, adempiere quei doveri assegnati dalla natura all'uomo? » Questa gli ha detto: « Sii uomo! Le corse, la caccia, l'agricoltura, la politica e le occupazioni di ogni genere siano privilegio tuo! » Essa ha detto alla donna: « Sii donna! La cura dei figli, la custodia della casa, le dolci inquietudini della maternità, ecco il tuo compito! Incaute donne, perchè volete diventare uomini? Non sono forse essi abbastanza divisi? Che cosa chiedete di più? In nome della natura rimanete ciò che siete, e lungi dall'invidiarci i pericoli di una vita sì burrascosa, contentatevi di farceli dimenticare nel seno delle nostre famiglie, lasciando riposare i nostri occhi sullo spettacolo inebbricante dei nostri figli resi felici dalle vostre cure ».

(V. AUGUSTO BEBEL, *La donna e il socialismo*, trentesimasesta edizione, pag. 378).

⁹ La chimera dell'egualità politica ha fatto in Europa più male della libertà che tutti i suoi nemici insieme. L'egualità debb'essere nella legge civile, non nella politica. I principî astratti ed assoluti in proposito di ordinamento sociale, son fatti solamente per indicare i fondamenti delle cose, non per esser posti in atto senza modificazione perchè le passioni, che sono la parte attiva dell'uomo, generano movimenti disordinati, che bisogna trenare. Sono essi principî, in economia politica, ciò che sono i geometrici nella meccanica; le passioni, in quella, ciò che lo attrito delle macchine ed altri accidenti prodotti dalla natura della materia, in questa; e così, come si tien conto dell'attrito nell'ordinar le macchine, si deve tener conto delle passioni nell'ordinar la società. L'effetto che si desidera è la libertà, cioè l'esatta e puntuale esecuzione della legge civile, uguale per tutti, ed un'eguale protezione della potestà sociale per ciascuno, sì quanto alle persone, come quanto

alle sostanze. Purchè si ottenga questo fine, non si deve guardare alla qualità dei mezzi, e mezzi di diversa natura, secondo la diversità delle nazioni, vi possono condurre. Chi risolvesse bene questo problema: «Sino a qual segno ed a qual parte dell'egualità politica si debba rinunciare per meglio assicurare la libertà e l'egualità civile», farebbe un gran servizio all'umanità.

(BOTTA, *Storia d'Italia*, tomo VI).

¹⁰ Vedi BIANCHI, *Dir. civ.*, I, 114; FIORE, *Dir. civ. ital.*, I, 2, 593; SAREDO, *Delle leggi*, I, 215 e seg.; LANDUCCI, *Note alla traduzione ital. di Aubry e Rau*, I, 42, 210; MORELLI, *Funzione legislativa*, pag. 200 e seg.; LONGO, *Della consuetudine come fonte del diritto pubblico, costituzionale e amministrativo*, passim, e specialmente pag. 14 e seg.; FERRINI, *Voce «Consuetudine»*, nell'*Enciclopedia giurid.*, II, 16 e seg.; AMABILE, *Le fonti del diritto costituzionale*, pag. 124 e seg.; V. E. ORLANDO, *Le fonti del diritto amministrativo*, cap. II; BRUNIALTI, *Diritto costituzionale*, vol. I; e il lavoro pregevolissimo del prof. Luigi Rossi, pubblicato in Germania nel 1902.

Quanto allà letteratura straniera, basterà un rinvio all'opera celebrata del PUCHTA (*Das Gewohnheitsrecht*) e alla monografia del LÜDER (*Das Gewohnheitsrecht auf dem Gebiete der Verwaltung*).

Fra i trattati generali veggasi V. RÖNNE, *Staatsrecht der preuss. Monarchie*, § 19, e la larga bibliografia ivi citata, nota 2.

Particolarmente notevole ed originale è il punto di vista del MAVER (*Deutsche Verwaltungsrecht*, § 10, n. 4); e merita ancora di essere letto il *Rapport présenté à la première Sous-Commission de revision du Code civil*, par M. A. ESMEIN, membre de l'Institut, professeur à la faculté de droit de l'Université de Paris.

¹¹ V. ERNESTO FREEMAN, *Lo svolgimento della costituzione inglese*, pag. 144.

¹² BRUNIALTI, *Diritto costituzionale*.

¹³ *De legibus et consuetudinibus Angliae*, cap. I, pag. 1.

¹⁴ V. BRUNIALTI, op. cit.

¹⁵ *Lo Statuto ed il Senato*, pag. 103.

¹⁶ VITTORIO EMANUELE ORLANDO, *Le fonti del diritto amministrativo*, pag. 1060.

¹⁷ V. BRUNIALTI, op. cit., pag. 194.

¹⁸ Non è forse senza interesse che si abbiano sott'occhi i termini precisi nei quali s'impegnò ed esaurì la controversia.

Avendo la Commissione municipale, rigettata l'istanza d'iscrizione nelle liste elettorali politiche, le reclamanti si rivolsero al Giudice di Pace, e nell'udienza dei 6 febbrajo 1885, madama Léon Giraud, presentò la seguente comparsa:

Attendu que Mlle Louise Barberousse, habitant 6, rue Saint-Honoré, justifie de conditions de nationalité, d'âge et de résidence, seules exigées pour la capacité électorale aux termes du décret-loi du 2 février 1852 et de nos lois du 7 juillet 1874, 30 novembre 1875 e 5 avril 1884;

Qu'elle n'a en outre subi aucune condamnation judiciaire;

Attendu que notre ordre politique repose sur le suffrage universel depuis 1848;

Que, d'après l'esprit comme d'après les termes de la Constitution de cette époque et des Constitutions suivantes, il n'y a pas de distinctions possibles à établir entre les sexes;

Que les termes: « les Français », employés par le législateur, doivent s'appliquer aux femmes en matière politique comme en matière civile, dans l'article 8 du Code civil;

Attendu que, d'autre part, on ne peut pas opposer aux femmes un fin de non-recevoir de ce qu'elles n'ont pas fait usage de leur droit jusqu'ici; car il s'agit d'un droit imprescriptible comme ceux auxquels fait allusion l'article 2232 du Code civil;

Pour ces motifs,

Plaise à M. le Juge de Paix de déclarer bien fondée la réclamation de ladite demoiselle Barberousse et de décider son inscription sur les listes électorales.¹

Alla successiva udienza dei 13 dello stesso mese di febbrajo il Giudice di Pace pubblicò la sentenza con la quale respingeva la domanda, in base alle seguenti considerazioni:

Nous, Juge de Paix:

Attendu que la dame Picaud, domiciliée à Paris, place Dauphine, 18, dûment autorisée par son mari, a interjeté appel d'une décision de la Commission municipale du premier arrondissement de Paris, en date du 31 janvier 1885, qui a refusé de l'inscrire sur les listes électorales dudit arrondissement;

Attendu que l'appel est régulier en la forme:

Recevons la dame Picaud appellante de la décision susvisée; et statuant contradictoirement, et en dernier ressort;

Attendu que la dame Picaud fonde sa réclamation sur ce qu'aucun texte de loi n'interdit aux femmes l'exercice des droits politiques;

Sur ce que ces termes: « les Français », employés par le législateur, doivent s'appliquer aux femmes en matière politique, comme ils s'appliquent en matière civile;

Attendu que la Constitution des 3-14 septembre 1791, confirmant les principes proclamés dans la Déclaration des droits de l'homme et du

¹ *Gazette des Tribunaux*, samedi 7 janvier 1885, n. 17964, 60^e année, page 120.

citoyen, ne reconnaissait comme électeurs que les citoyens actifs; que les citoyens actifs étaient ceux qui, aux conditions d'âge, de domicile, etc., réunissaient celle d'être inscrits dans la municipalité de leur résidence, au rôle de gardes nationales (titre III, scct. 2, articles 1^{er}, 2 et 7):

Que la Constitution du 24 juin 1793, déclarait que tout homme remplissant telles conditions était admis à l'exercice des droits de citoyen français (art. 4);

Que la Constitution du 5 fructidor, an. III, déclarait que tout homme remplissant telles conditions, était citoyen français (art. 8);

Que la Constitution du 22 frimaire, an. VIII, reproduisait la même formule et se servait des mêmes expressions: « tout homme » (art. 2);

Que, dès lors, sous l'empire de ces textes, les femmes étaient, implicitement par les uns, explicitement par les autres, exclues des droits politiques;

Attendu que les Constitutions qui se sont succédées depuis notamment celles de 1848, de 1852 et de 1875 sont muettes pour relever les femmes de cette exclusion;

Attendu que les lois électorales qui nous régissent aujourd'hui ont également écartés les femmes du suffrage universel;

Qu'en effet, pour être électeur il faut être citoyen;

Que la loi du 7 juillet 1874, en son article 5, dit: « Sont inscrits sur la liste des électeurs, tous les citoyens âgés de vingt-et-un ans jouissant de leurs droits civils et politiques »; que la loi du 5 avril 1884, en son article 14, § 3, dit: « Sont également inscrits tous les citoyens »;

Attendu que le citoyen est le français qui a la plénitude de ses droits politiques et civils;

Attendu que les femmes n'ont pas la plénitude des droits politiques;

Que, par exemple, elles ne peuvent pas faire partie du jury criminel; qu'elles ne peuvent pas servir de témoins dans les actes notariés; qu'elles ne peuvent pas être appelées à toutes les fonctions publiques;

Attendu que les femmes n'ont pas la plénitude des droits civils;

Qu'elles perdent leur qualité de Françaises en épousant un étranger, que, mariées, elles restent sous l'autorité maritale; qu'elles ont besoin du concours du mari pour donner, aliéner, hypothéquer, acquérir; qu'elles ne peuvent être en justice, ni, spécialement, se présenter à notre barre pour revendiquer l'électorat, sans ces mêmes concours et autorisations; qu'elles sont, en principe, exclues des conseils de famille; que jusqu'à la puissance paternelle elle leur échappe pendant le mariage;

Attendu que la volonté du législateur de refuser aux femmes toute immixtion dans les élections s'est révélée manifeste, lors de la discussion de la loi du 8 décembre 1883 sur les élections consulaires; qu'un amendement produit pour concéder le droit de suffrage aux femmes commerçantes, fut rejeté par la Chambre des députés;

Attendu que s'appuyant sur ses termes: « les Français », souvent employés dans la loi, pour conclure qu'ils confèrent à l'un et à l'autre sexe

des droits égaux, notamment les droits politiques, est une erreur juridique;

Que, si l'article 8 du Code civil dispose que: « tout Français jouira des droits civils », l'article 7 déclare formellement que l'exercice des droits civils « est indépendant de la qualité de citoyen, laquelle ne s'acquiert et ne se conserve que conformément à la loi constitutionnelle »;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les droits électoraux n'appartiennent qu'aux citoyens français; que les femmes ne réunissent pas toutes les conditions légales qui font les citoyens français;

Attendu, enfin, que si les femmes, répudiant leurs privilèges et s'inspirant de certaines théories modernes, croient l'heure arrivée pour elles de briser les liens tutélaires dont les ont entourées la tradition, les mœurs et la loi, ce n'est pas devant les Tribunaux, mais devant le pouvoir législatif qu'elles doivent porter leurs revendications;

Pour ces motifs,

Confirmons la décision de la Commission municipale du premier arrondissement de Paris, en date du 31 janvier 1885;

Discus qu'il n'y a lieu d'insérer le nom de la dame Picaud sur les listes électorales.¹

La signora Barberousse ricorse alla Corte di Cassazione, ed il relatore M. Greffier, nell'udienza dei 16 del successivo mese di marzo, ebbe ad esporre le ragioni dalle quali era indotto a proporre il rigetto del ricorso:

La dame Barberousse invoque contre le jugement déféré à votre censure trois moyens qui, en réalité, n'en font qu'un, et ne sont point, dans le mémoire ampliatif, discutés séparément: 1° fausse application des lois qui ne sont plus en vigueur, telles que la constitution de 1791, les lois des 24 juin 1791, 5 fructidor, 3^e année et 22 frimaire, 8^e année; 2° violation de l'article 1^{er} de la Constitution du 4 novembre 1848, établissant le suffrage universel; 3° violation du décret organique du 2 février 1852, article 13, et de la loi du 5 avril 1884, article 14, qui ne sont que l'application du principe posé par la Constitution de la huitième année.

Voici les observations qu'une étude des travaux préparatoires et de la discussion des lois dans les assemblées qui les ont votées, nous a suggérées:

1° Le mémoire produit à la Cour ne veut pas qu'on remonte dans l'examen des lois électorales au delà de la Constitution de 1848. Il demande même la cassation du jugement attaqué, parce qu'il aurait faussement appliquées les Constitutions et les lois en vigueur de 1791 à 1848. La réponse au grief est facile. Le Juge de Paix n'a pas appliqué ces lois et ces Constitutions, il en a interrogé les textes pour en tirer la preuve que c'était aux seuls citoyens actifs du sexe masculin que le droit électoral avait, en droit comme en fait, été reconnu. A la vérité, l'on

¹ *Gazette des Tribunaux*, 14 février 1884, n. 17970, 60^e année, page 164.

peut dire que la discussion des lois électorales si nombreuses qui ont été faites sous chacun des régimes en vigueur pendant ce long espace de temps, ne révèle, à aucun point de vue, la pensée d'appeler les femmes à concourir à l'œuvre politique de l'élection des assemblées législatives, départementales ou municipales ;

2° A partir de la Constitution de 1848, les tendances et les choses ont-elles changé en droit et en fait ? Trouve-t-on dans les fameuses instructions du 5 mai 1848, dans celles qui ont suivi les lois de 1848, 1852, 1874 et 1884, un seul mot d'où l'on puisse induire et même supposer que les femmes devaient être inscrites dans les listes. Aucune de ces instructions, pas même celle de 1849, si voisine par sa date de la Constitution de 1848, ne fait la moindre allusion aux droits des femmes.

L'application ainsi faite de toutes les lois qui ont pour objet la mise en action du suffrage devenu universel aux seuls Français du sexe masculin, aussi bien dans la métropole que dans les colonies, ne révèle-t-elle pas l'intention du législateur et ne condamne-t-elle pas maintenant les revendications d'aujourd'hui ?

3° Les travaux préparatoires de cette législation montrent-ils au moins les membres des assemblées législatives, disposés à reconnaître et à sanctionner ces revendications ? Indiquent-ils que le vrai sens de leur texte, c'est avec et par l'universalité du suffrage électoral, l'égalité de l'homme et de la femme devant l'urne du scrutin ?

Voici d'abord la première loi votée après 1848, celle du 8 février 1849. Nous en avons relu la discussion avec soin, pas un mot à ce sujet ne s'y rencontre ; et pourtant on avait déjà fuit, sans le concours des femmes les élections de l'Assemblée constituante, de l'Assemblée législative et du président de la République.

Passons à 1870, c'était bien le moment de songer à des revendications politiques et sociales et aux droits des femmes qui avaient fait, il faut en convenir, leur bonne part de bruit dans les événements terribles de l'époque.

L'assemblée de Bordeaux, celle de Versailles ont-elles jugé à propos de modifier et d'étendre le régime électoral ? Pas un amendement n'a été présenté en faveur des femmes, pas un mot n'a reconnu pour elles un droit antérieurement consacré !

Chose plus remarquable encore, la Commune de 1871 a-t-elle appelées les femmes à élire ses membres ; une seule femme a-t-elle siégé comme membre élu dans ses sinistres délibérations !

Nous voici en 1874 ; on prépare, on discute, on vote la loi du 7 juillet 1874. Il y a été question du droit des femmes, et ce qui a été dit, aboutit en définitive à une négation ou à une facétie d'un goût plus que douteux.

M. Jozon, député, en développant une théorie démeurée célèbre sur la nature supérieure du suffrage universel, avait dit : « Pour que le suffrage universel soit efficace, il faut que tout Français jouissant de ses

droits civils, jouisse aussi, ou puisse jouir, moyennant certaines conditions à sa portée, de ses droits politiques ».

Une voix à droite lui écrit : « Et les femmes ! ». M. Jozon répond : j'ai dit : tout Français ; je n'ai pas dit : toute Française. Je prends le suffrage universel tel qu'il est entendu dans le pays, et non pas tel qu'on pourrait l'entendre.

Un autre député, M. Othenin d'Haussonville, est loin de croire au dogme du suffrage universel, a-t-on dit, parfois compense beaucoup d'inconvénients par un immense avantage, c'est qu'il n'y a rien de pire. J'entends par là qu'on ne peut rien demander au delà, excepté le suffrage universel accordé aux femmes, auquel certains de nos collègues arriveront, peut-être (réclamations et rires).

Puis voilà la facétie à laquelle je faisais allusion ; un membre crie à M. d'Haussonville : Vous seriez sûr d'être nommé !

Et c'est tout. Je me trompe.

M. d'Haussonville ayant ajouté qu'il avait prononcé les paroles ci-dessus rapportées parce que M. John-Stuart Mill ayant fait en Angleterre une campagne en faveur du suffrage des femmes, il reconnaissait des adeptes du côté gauche de l'assemblée. M. Schoelcher s'écria de sa place : « Mais certainement ! il y a déjà en Angleterre des femmes qui sont électeurs ».

Un autre député paraît se faire l'interprète des sentiments de la majorité de l'Assemblée, en disant : « Pour ce qui est des femmes, sans discuter leur droit, je les écarte sans hésitation, parce qu'il est évident qu'elles ont beaucoup mieux à faire que de se mêler aux luttes des comices, et qu'elles ne sont pas moins intéressées que nous à ce que leur rôle de modération et de paix s'exerce en toute liberté, ce qui ne peut avoir lieu que dans l'intérieur de la famille et abstraction faite de tout droit réglementé ».

Probablement ce député se souvenait de ce passage de Rousseau, dans son *Emile* : « Quant aux femmes, les devoirs de leur sexe sont plus aisés à voir qu'à remplir ; la première chose qu'elles doivent apprendre est à les aimer, par la considération de leurs avantages, c'est le seul moyen de les leur rendre faciles ! Honorez votre état de femme, et dans quelques rangs que le ciel vous place, vous serez toujours une femme de bien ».

Voilà tout ce que nous apprend la discussion de la loi de 1874 ; si l'on a parlé des femmes, c'est pour dire que la loi n'est pas faite pour elles et qu'elles doivent attendre les nouveaux efforts des adeptes de John-Stuart Mill.

La loi du 5 avril 1884, la seule qui se soit occupée depuis 1874 du régime électoral, énumère dans son article les conditions essentielles de l'électorat ; on y trouve les expressions et le texte littéral des lois antérieures. Pas un mot n'a été dit dans la discussion sur le droit des femmes, pas une voix ne s'est élevée, pas un amendement n'a été produit en leur faveur.

Ne doit-on pas conclure de cet historique de la question que si quelques espérances ont pu être données aux femmes qui aspirent à la jouissance des droits politiques, elles n'ont encore, quant à présent, que la jouissance des droits civils, et dans la mesure qu'a spécifié le législateur, et que, pour arriver à l'exercice des droits électoraux, ce n'est point aux juges qu'elles doivent s'adresser, mais aux assemblées législatives qui ont seules le mandat pour résoudre le grave problème soulevé par les revendications de la Ligue pour la protection des femmes, dont Mlle Barberousse nous paraît être ici la représentante attirée et vaincue.

La Cour dira si le jugement attaqué a violé la loi et méconnu les droits revendiqués par la demanderesse.

In seguito a così elaborata relazione, il primo avvocato generale, M. Charrins, conclude pel rigetto del ricorso: et

La Cour,

Statuant sur les trois moyens du pouvoir réunis à raison de leur connexité;

Attendu qu'aux termes de l'article 7 du Code civil, l'exercice des droits civils est indépendant de la qualité de citoyen, laquelle confère seule l'exercice des droits politiques, et ne s'acquiert que conformément à la loi constitutionnelle;

Attendu que si les femmes jouissent des droits civils dans la mesure déterminée par la loi, suivant qu'elles sont célibataires ou mariées, aucune disposition constitutionnelle ou légale ne leur a conféré la jouissance et par suite l'exercice des droits politiques;

Attendu que la jouissance de ces derniers droits est une condition essentielle de l'inscription sur les listes électorales;

Attendu que la Constitution du 4 novembre 1848, en substituant le régime du suffrage universel au régime du suffrage censitaire ou restreint, dont les femmes étaient exclues, n'a point étendu à d'autre qu'aux citoyens du sexe masculin qui jusqu'alors en étaient seuls investis, le droit d'élire les représentants du pays aux diverses fonctions électorales établies par les constitutions ou par les lois;

Que cela résulte manifestement non seulement du texte de la Constitution de 1848 et des lois des 8 mars 1849, 2 février 1852, 7 juillet 1874 et 5 avril 1884, mais plus encore de leur esprit attesté par les travaux et les discussions qui les ont préparées et par l'application ininterrompue et jamais contestée, qui en a été faite depuis l'institution du suffrage universel, pour la première formation ou pour la révision annuelle des listes électorales;

D'où il suit qu'en déclarant que la demoiselle Barberousse ne devait point être inscrite sur les listes électorales, le jugement attaqué, loin de violer les dispositions de la loi invoquées par le pouvoir, en a fait une juste application;

Pour ces motifs,

*Rejette le pouvoir formé par la demoiselle Louise Barberousse, contre le jugement du Juge de Paix du premier arrondissement de Paris, du 13 février 1885.*¹

¹⁹ Ecco come Louis Frank ² espone che siasi iniziato e svolto questo giudizio :

Les femmes qui venaient de voir échouer devant le Parlement la tentative hardie de leurs défenseurs, ne se laissèrent point abattre par cet insuccès.

Sans perdre de temps, elles entamèrent une nouvelle campagne, mais cette fois sur un autre terrain. Dans le courant de l'année 1868, un grand nombre d'entre elles firent des démarches pour obtenir leur inscription sur les listes électorales. Leur demande se fondait sur une subtilité juridique dont il convient de dire ici quelques mots.

*Dans la législation anglaise, le terme « person » sert à désigner le sujet des droits et des obligations. Or, un jour, il était advenu qu'une noble dame, surprise en flagrant délit de braconnage, fut citée devant les Tribunaux. Le juge de l'endroit, agissant en parfait galanthomme, renvoya cette dame des fins de la poursuite : d'après lui, la loi n'était pas, dans l'espèce, applicable à la prévenue, pour la raison que l'expression « person » ne comprenait pas les femmes. Afin d'éviter désormais l'emploi de semblable subterfuge légal, sur la proposition de lord Romilly, le Parlement vota, en 1868, une loi qui, déterminant le sens du mot « person », décida que cette expression devait s'appliquer aux individus de l'un ou de l'autre sexe, toutes les fois que la loi ne stipulerait pas formellement le contraire.*³

En 1868, au moment de la revision des listes électorales, en maints endroits, des femmes réclamèrent leur inscription, basant leur demande sur la loi dont nous venons de rappeler les dispositions. A Manchester notamment, 5475 femmes voulurent se faire inscrire. Les contrôleurs (overseers) statuèrent sur ces requêtes, suivant leur opinion personnelle. Les « revising barristers », hommes de loi chargés de la revision des listes, dans certaines villes admirent, dans d'autres rejetèrent la prétention des femmes. La Cour des « Common Pleas » devant qui appel fut interjeté, décida, en novembre 1868, que la demande d'inscription des femmes était contraire à la loi. En conséquence, elle prononça la radiation des femmes inscrites sur les listes électorales.⁴ On croit rêver, en lisant certains considérants développés à l'appui de leur opinion par les juges anglais.

¹ Le rapport de M. le conseiller Griffier et l'arrêt de la Cour sont reproduits dans la *Gazette des Tribunaux*, vendredi 20 mars 1885, n. 17998, 60^e année, page 269.

² *Essai sur la condition politique de la Femme*, page 347.

³ Act. 30 and. 31 Vict., cap. 21, sect. 4 : » that in all. acts words importing the masculine gender shall be deemed and taken to include females ».

⁴ CHORLTON v. LINGS, *Low reports. Court of Common Pleas*. Londres, 1869, vol. IV, page 374.

Le juge Willes prenant la parole après le Chief-Justice, motiva ainsi sa manière de voir.

L'exclusion de l'électorat prononcée contre les femmes, ne peut se fonder sur aucune considération d'infériorité intellectuelle ou autre. Cette incapacité politique résulte des convenances sociales, du décor (!). Elle est plutôt un hommage rendu au sexe, un privilège, honestatis privilegium.¹

La « Court of Sessions » rendit pour l'Ecosse un arrêt identique qui ne reconnaissait le droit de suffrage parlementaire qu'aux personnes du sexe masculin.²

²⁰ Quanto ai giudizi che si istituirono e trattarono presso le Corti americane il Frank osserva :

La Cour Suprême des Etats-Unis eut à statuer sur ces conclusions. Par arrêt d'octobre 1874, elle décide :

Que, à la vérité, les femmes sont citoyens des Etats-Unis, si l'on entend par cette expression les membres de la nation américaine ; que l'article IV, section II, de la Constitution fédérale était déjà applicable aux femmes, antérieurement à l'adoption du XIV^e amendement ; que la Constitution ne définissant pas ce qu'il faut entendre par immunités et privilèges, il y a uniquement lieu, dans l'espèce, de déterminer si le droit de suffrage est compris au nombre de ces immunités et privilèges ; que la qualité de citoyen n'implique aucunement la jouissance du droit de suffrage ; que la Constitution fédérale n'a conféré à personne le droit de suffrage ; que les Etats-Unis ne possèdent point d'électeurs de leur propre création et que le corps électoral de l'Union n'est en réalité que le corps électoral des Etats particuliers ; que dans ces Etats, le droit de suffrage n'est pas confondu avec la qualité de citoyen ; que le XIV^e amendement n'a en rien ajouté aux privilèges et immunités des citoyens, mais a eu simplement pour objet d'accorder une garantie additionnelle pour la protection des droits déjà existants ; que le droit de suffrage n'étant point un des privilèges et immunités qu'un Etat ne peut restreindre sans violer le XIV^e amendement, la disposition de la Constitution du Missouri qui limite le droit de suffrage aux citoyens mâles des Etats-Unis, ne constitue pas une violation de la Constitution fédérale.³

En résumé, les Cours américaines ont décidé d'une manière unanime et formelle que sous l'empire de la législation existante, les femmes ne possèdent pas le droit de suffrage. Nous allons voir à l'instant sur quel terrain les femmes américaines, à la suite de ces arrêts, ont décidé de

¹ CHORLTON v. LINGS, *Law reports. Court of Common Pleas*. Londres, 1869, vol. IV, page 388.

² BROWN v. INGRAM, *Court of Sess. cases*, vol. 7, 3^e sér., page 281.

³ MINOR v. HAPPERSETT, *John Wallaces Reports*, vol. XXI, p. 162 à 178. Cet arrêt a été savamment commenté par un avocat distingué du barreau.

porter la lutte, pour obtenir la reconnaissance de leurs franchises politiques.

Il faut bien en convenir, l'annexion de ce seizième amendement à la Constitution de 1787 subira d'énormes difficultés et ne pourra se faire dans un avenir rapproché, en dépit des efforts ardents et de l'inebranlable ténacité que déploient les défenseurs de la cause féministe aux Etats-Unis.

A notre avis, une profonde erreur des partisans du mouvement féminin en Amérique en même temps la cause principale qui empêche l'immédiate réalisation du programme féministe, c'est de réclamer sans aucune transition ni distinction, l'émancipation absolue et complète de douze millions de citoyennes, mariées ou hors mariage, nègresses, métisses et blanches.

Dans le cas même où le Congrès de Washington adopterait le seizième amendement, la proposition ne pourrait devenir amendement définitif à la Constitution fédérale, et avoir force de loi constitutionnelle que si, après avoir été soumis aux législatures des Etats particuliers, elle parvenait à réunir en sa faveur la majorité des trois quarts des Etats de l'Union, soit trente-trois Etats. De plus, chaque Etat ayant ratifié, aurait, à tout moment, la faculté de retirer sa ratification aussi longtemps que l'adhésion des trois quarts des Etats n'aurait pas été obtenue. Or, jusqu'ici aucun Etat ne s'est prononcé pour la reconnaissance de l'égalité politique des sexes et la Constitution d'aucun Etat — hormis le Wyoming — n'a conféré aux personnes du sexe féminin l'exercice du droit de suffrage parlementaire. Bien au contraire, les Cours de justice qui ont été saisies de la question de l'électorat des femmes, ont toutes décidé, comme nous l'avons vu, que d'après la législation en vigueur, le droit de suffrage n'appartenait qu'aux personnes du sexe masculin. D'autre part, dans les dix Etats consultés jusqu'à présent, les électeurs se sont prononcés d'une manière unanime et formelle contre la proposition d'un amendement à la Constitution tendant à étendre aux femmes le droit de suffrage en matière politique.¹

²¹ Lo stesso scrittore Louis Frank, citato nelle note precedenti, narra così lo svolgimento dei diversi giudizi ch'ebbero luogo davanti la Magistratura svizzera:

La législation de la Confédération suisse ne prononce pas contre la femme l'exclusion des droits politiques.

Dans une cause retentissante, la plus haute juridiction de Suisse eut à trancher le point de savoir si une femme jouissait du droit de citoyen actif (actifbürgerrecht).

Le Tribunal fédéral suisse décida que, bien que la Constitution fé-

¹ Ainsi que nous l'avons mentionné plus haut, ces dix Etats sont ceux de Colorado, Dakota du Sud, Indiana, Michigan, Nebraska, Ohio, Oregon, Rhode-Island, Washington et Wisconsin.

dérale et les lois cantonales n'enlevassent pas aux femmes le droit de suffrage, il fallait cependant admettre, étant donnée l'évolution historique du droit suisse, que l'électorat n'appartenait qu'aux citoyens du sexe masculin, à l'exclusion de ceux de l'autre sexe.¹

²² Vedi mio *Discorso inaugurale*, 3 gennaio 1905.

²³ Vedi ALBERTO MARGHERI, *Il diritto di voto alle donne*.

²⁴ Vedi MARGHERI, op. cit.; GABBA, *Della condizione giuridica delle donne*; FRANK, op. cit.; BEBEL, *La donna e il socialismo*; LE-TOURNEAU, *La condition de la femme dans les diverses races et civilisations*.

²⁵ Vedi il *Times* dell'ottobre del 1906, il quale osservò che, il rifiuto addolcito dal Campbell-Banneman con un profluvio di amabili espressioni equivale a una raffinata crudeltà.

²⁶ Vedi mio *Discorso inaugurale* del 3 gennaio 1897.

²⁷ Vedi TERESA LABRIOLA, *La donna nella società moderna*.

²⁸ Vedi il GABBA (op. cit., pag. 575). Nelle professioni mercantili molto più sono le donne occupate in America che in qualunque altro paese; a Chicago, per esempio, una signora Sweet è agente di pensioni, una signora Richards agente di assicurazioni, una signora Wait sensale. Anche nel giornalismo funzionano molte donne; così, per esempio, Sara Hubbard dirige il giornale *The Tribune* a Chicago, e a New-York sono operosissime nei giornali le signore Fitzgerald, Derrich, Carlotta Smith e Rayne. Altre donne si danno alla predicazione religiosa; nello Stato di Georgia vi hanno persino parrocchie dirette da donne. Alle professioni scientifiche, specialmente alla medicina e alla avvocatura, si dedicano pure le donne; molte medichesse vi hanno sparse dappertutto negli Stati Uniti, e specialmente nella California. Avvocatesse si hanno dal 1872 in poi nell'Utah e nel Maine; a Chicago comparve la prima avvocatessa nella persona della signora Myra Brandwell, associata però a un uomo. Nella stessa professione si mise

¹ Cet arrêt du Tribunal fédéral suisse a été rendu dans les conditions que voici :

« Dans le canton de Zurich, la profession d'avocat est libre. La seule condition imposée pour son exercice, est de posséder le « droit de citoyen actif ». Une femme, Madame Kempin-Spyri, réclama la faculté de représenter son mari en justice. Par jugement du 24 novembre 1886, le tribunal du 2^e arrondissement de Zurich lui refusa ce droit.

« C'est en statuant sur le pourvoi formé par Mme Kempin-Spyri contre ce jugement, que le Tribunal fédéral suisse, par un arrêt du 29 janvier 1887, décida que les femmes ne jouissaient pas des droits de citoyen actif ». (*Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichtes*, J. 1887, Band. XIII, heft. I, 1).

poi a 19 anni la signora Hulett, la quale a 23 anni si guadagnava già 15,000 lire.

Qualche donna si è messa anche nella carriera militare; la signora Woodhale, la medesima che nel 1872 aspirava alla presidenza del Congresso, è colonnella dell'85° reggimento di negri, e sua sorella, Mme Caffin, aspirava allo stesso grado nel 7° reggimento di milizia.

Più di tutte le professioni liberali occupa le donne in America quella dell'insegnamento. Nel 1861 vi erano nel Massachusetts 4000 maestre e soli 1500 maestri, a New-York 19,000 maestre e 7583 maestri, a Filadelfia 1112 maestre e 82 maestri.

Grandissimo poi è il numero delle donne occupate nell'industria. Celebre in proposito la città operaia femminile di Lowell, composta di 9000 donne; vi hanno per queste apposite chiese e scuole e giornali, e un ben inteso e vasto sistema di sorveglianza provvede alla moralità. Le operaie sono presiedute da matrone, e il Comune di Lowell sussidia coi suoi regolamenti l'opera delle matrone sorveglianti; le danze sono proibite, le persone immorali sono escluse, e la costumezza dominante è tale che la seduzione neppure si conosce.

Quanto ai diritti ed agli uffici politici delle donne, gli Stati Uniti d'America offrono uno spettacolo veramente meraviglioso pel vecchio continente. Il suffragio politico delle donne era già ammesso dall'antica Costituzione del Rhode-Island. Ma da una trentina d'anni a questa parte il partito della totale equiparazione dei due sessi in tutti gli uffici sociali e politici si fece sempre più numeroso ed operoso agli Stati Uniti d'America.

Le donne si adoperano a tal fine assai più degli uomini. Già otto Congressi esse tennero in differenti città dell'Unione, proclamando principii dei quali già abbiamo dato notizia sopra a pag. 296 e seg.

Gli effetti della propaganda non furono in tutti gli Stati i medesimi; oggi le donne sono ammesse all'ufficio di giudici di pace nello Illinois (dal 1870), dove prima ad esercitarlo fu Amelia Hobbs, nel Yeorning. Al diritto elettorale attivo e passivo sono ammesse le donne maritate nel Wisconsin, nel Yowa e nel Yeorning. In quest'ultimo Stato le donne non hanno più nulla a desiderare in fatto di diritti ed uffici politici. Oltre all'elettorato attivo e passivo, e alla giustizia di pace, le donne vi sono ammesse all'ufficio di giurati; a Laramie-City il giuri è misto di uomini e di donne.

²⁹ Ben è vero che, come osserva il Bebel (op. cit.), l'indirizzo rivolto il 12 novembre 1894 dal rappresentante dello Stato a tutti i Parlamenti del mondo, indica quale fosse a Wyoming l'opinione sul diritto di voto delle donne, dopo averne fatto esperienza per 25 anni.

« Il diritto e l'esercizio di voto da parte delle donne, ivi si legge, a Wyoming non ha dato risultati cattivi, *ma anzi, sotto molti rapporti, ottimi*. Ha fatto sì che in guisa sorprendente siano stati banditi dallo Stato il de-

litto e la miseria e ciò senza violenza; ha contribuito alla tranquillità e all'ordine delle elezioni, al buon andamento del governo, ad un notevole grado d'incivilimento e di ordine pubblico; e noi citiamo con orgoglio il fatto che da 25 anni in qua, da che le donne possiedono diritto di voto, in nessun distretto del Wyoming esistono poveri, che le prigioni sono vuote e il delitto è quasi sconosciuto. Sull'appoggio dell'esperienza esortiamo tutti gli Stati civili della terra ad accordare senza indugio alle donne il diritto di voto».

Ma, a parte ogni altra considerazione, lo stesso Bebel, non certamente sospetto, aggiunge che, pur riconoscendo l'attività politica delle donne nel Wyoming, non dobbiamo tuttavia andare tanto oltre, come gli entusiastici difensori del diritto di voto della donna nella rappresentanza popolare, i quali ascrivono esclusivamente a questo le invidiabili condizioni di cui, secondo le descrizioni del citato indirizzo, gode lo Stato, mentre una serie di circostanze sociali di vario genere vi contribuirono.

³⁰ L'opera dello Storer s'intitola: *Why not* (Perchè no?). Boston, 1868.

³¹ Vedi G. F. GABBA (*Della condizione giuridica della donna*), il quale osserva ancora che v'ha un correttivo alle fallaci dottrine delle emancipatrici americane, e risiede nelle loro stesse insuperabili esagerazioni, e nella evidente colleganza di queste con le contemporanee immoralità, da cui è guasta e messa in pericolo quella nobile nazione.

Il ritorno a più savi e temperati pensamenti è già iniziato, sia dalla *Società americana per la educazione delle donne*, la quale si propone la riforma di questa educazione affinché le donne meglio adempiano la loro propria e speciale missione, sia da scrittrici e scrittori, i quali apertamente combattono la tesi della parificazione totale dei due sessi nelle sociali incombenze.

Fra questi benemeriti e coraggiosi campioni della verità e del senso comune, vogliansi ricordare: la signora Caterina Beecher, che osteggia il suffragio politico delle donne, e vuole che queste siano principalmente buone madri ed educatrici; ¹ il dottore Clarke, ² il quale, pure essendo partigiano di un'accurata educazione e istruzione femminile, biasima però il sistema americano della educazione promiscua (*coeducation*) dei due sessi, e più ancora la soverchia sproporzione fra le fatiche intellettuali che si impongono alle ragazze e la delicatezza del loro sesso, specialmente nella prima gioventù, quel soverchio eccitamento nervoso e prematuro logorio delle forze vitali, che trae seco in moltis-

¹ L'avvocato Luchini (op. cit., pag. 48) cita di questa signora una pubblicazione intitolata: *Woman's profession as mother and educator, with views in opposition to woman suffrage* (Filadelfia e Boston, 1872).

² Autore di un libro, citato pure dall'avvocato Luchini (ibidem, pag. 51), col titolo: *Sex in educations, or a fair chance for girls* (Boston, 1873).

sime giovani la follia di non essere da meno degli uomini, cause tutte della poca floridezza, e vera fisica decadenza, osservata già da molti e da non poco tempo, nel bel sesso degli Stati Uniti, e in cui risiede davvero un serio e grave pericolo per l'avvenire di quella nazione. (G. F. GABBA, *Della condizione giniridica delle donne*, pag. 301 e seg.).

³² Io fo voti che la donna dell'avvenire nel mio Paese non sia quale la preconizza il Bebel (op. cit.):

« La donna sarà socialmente ed economicamente indipendente; essa non sarà più soggetta neanche ad alcuna apparenza di dominio e di sfruttamento, trovandosi di fronte all'uomo nelle stesse condizioni di libertà e di uguaglianza e padrona del suo destino.

« La sua educazione sarà uguale a quella dell'uomo, ad eccezione di quelle differenze, che la diversità del sesso e delle funzioni sessuali rendono necessarie. Vivendo in condizioni conformi a natura, potrà sviluppare, secondo il bisogno, le forze e le capacità fisiche e intellettuali e scegliere per la sua attività quei campi che corrispondono ai suoi desiderii, alle sue tendenze e disposizioni. Essa, date le stesse condizioni, non sarà meno attiva dell'uomo. Operaia in un mestiere qualunque, poco dopo educatrice, maestra, infermiera; più tardi ancora eserciterà un'arte, coltiverà una scienza, o si occuperà in qualche funzione amministrativa. Coltiverà studi e lavori, converserà con le sue simili, o con gli uomini a piacere, o come le si offre l'occasione.

« *In amore sarà libera come l'uomo e senza freni di sorta. Chiederà o si lascerà chiedere in matrimonio o concluderà il legame, solo seguendo la sua inclinazione.*

Questo vincolo è un contratto privato senza intervento di un funzionario, come era un contratto privato il matrimonio fino al termine del medio evo ».

Mi auguro invece che piuttosto la condizione della donna debba nell'avvenire svolgersi e costituirsi, conforme alle previsioni ed aspirazioni di Carlo Letourneau:

Aucun progrès social, sérieux et durable, n'est donc possible, si la femme n'y participe pour y aider et en bénéficier. Cette vérité, en apparence banale, n'en a pas moins été longtemps méconnue et n'est même encore franchement admise que par une minorité intelligente. Comment atteindre ce résultat? La première réforme, et elle est en voie d'exécution, quoique timidement encore, c'est de mettre autant que possible les deux sexes sur un pied d'égalité, dans l'éducation, dans le mariage, dans la famille et dans la grande société. Le sexe féminin ou masculin est une étiquette qui peut couvrir des marchandises fort différentes.

Bien des hommes sont inférieurs au type moyen de la femme; bien des femmes dépassent la mesure moyenne de leur sexe. Que toutes les aptitudes soient libres de se développer sans contrainte: l'équilibre se fera de lui-même.

Mais si l'un des sexes pouvait à bon droit, réclamer certains privilèges et immunités, à coup sûr ce serait le sexe dit faible auquel la nature, personne peu équitable, a imposé la lourde obligation de reproduire les jeunes. Une civilisation future, plus humaine et mieux armée que la nôtre, pourra peut-être alléger ce fardeau; il restera toujours très lourd et, dans l'avenir, comme il l'a fait dans le passé, il créera à la femme des conditions désavantageuses dans la concurrence individuelle, aussi bien pour les travaux manuels que pour les travaux intellectuels. En fait, presque toujours les femmes qui se sont distinguées dans les arts, les lettres, avaient été peu ou point mères.

Dans notre organisation sociale, telle qu'elle est, avec ses imperfections et ses vices, il est déjà possible d'améliorer notablement le sort des femmes; mais l'évolution, plus ou moins rapide, qui se prépare ne saurait viser seulement l'un des sexes; pour que la condition des femmes devienne digne et juste, il faut que celle des hommes ne soit modifiée dans le même sens; il est nécessaire qu'une réforme, graduelle mais profonde, ait transformé en mieux toutes les institutions: le mariage, la famille, le régime de la propriété et du travail, l'organisation politique.

Durant les années précédentes, en étudiant successivement chacun des principaux départements de la sociologie, j'ai eu soin d'indiquer dans quel sens doivent s'effectuer ces futures transformations. Aujourd'hui je ne puis que renvoyer à mes conclusions d'alors.

Si elles sont fondées, surtout si le mouvement en avant ne s'arrête point, il est permis de croire que, dans un état social plus sain, plus juste, mieux ordonné, la différence sociale, mentale, même physique entre les deux sexes sera atténuée.

Alors il y aura moins de femmes joyeux et aussi moins d'hommes brutaux jusqu'à la bestialité; ni l'homme ni la femme n'y perdront et certainement le corps social y gagnera beaucoup. (La condition de la femme, Paris, 1903, pag. 506 e sequenti).